

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Trasmissione delle registrazioni con riserva della Corte dei conti.* = *Risultamento del ballottaggio per la nomina di cinque commissari pel bilancio.* = *Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge di registro e bollo* — *Considerazioni del ministro per le finanze in appoggio dell'articolo 9, e delle tasse proposte* — *Emendamenti dei deputati Maurogò nato, Cortese, Cancellieri, e Castagnola* — *Opposizioni del commissario regio, del relatore, e del deputato Fiastrì* — *Osservazioni e istanze del deputato Mancini, circa la proposta del deputato Castagnola* — *Reiezione di emendamenti, e approvazione delle prime parti dell'articolo.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

MASSARI G., segretario, espone il sunto delle ultime petizioni inviate alla Camera, ed annunzia gli omaggi:

12,117. La Camera di commercio ed arti della provincia di Siracusa s'associa alla petizione inoltrata da quella di Messina per ottenere che la coltivazione del tabacco in Sicilia sia lasciata pienamente libera.

12,118. 50 cittadini del comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, si rivolgono alla Camera per essere messi in tempo utile a presentare i loro reclami contro la quota d'imposta di ricchezza mobile ad essi assegnata.

12,119. Parecchi altri possidenti della provincia di Verona si associano alla petizione di quelli della Venezia intorno allo scioglimento dei feudi nelle provincie venete e di Mantova.

12,120. 18 proprietari del comune di Villabartolomea, provincia di Verona, invocano provvedimenti circa l'abolizione dei vincoli feudali.

12,121. La congregazione di carità di Venezia si rivolge alla rappresentanza nazionale per ottenere il pagamento di lire 69,196 83 per interessi non corrisposti dal 1° settembre 1849 al dicembre 1852 sopra il capitale di lire 418,090 77 esportato dal Governo provvisorio di Venezia in obbligazioni metalliche austriache.

ATTI DIVERSI.

MASSARI G., segretario. Furono presentati i seguenti omaggi:

Dal prefetto di Porto Maurizio — Ode dettata dall'avvocato G. Marengo, professore di lettere nel liceo di San Remo, in occasione delle faustissime nozze

di S. A. R. il principe Umberto con S. A. R. la principessa Margherita, copie 3;

Dal direttore di statistica al Ministero di agricoltura, industria e commercio, commendatore Maestri — Movimento dello stato civile, anno 1866, copie 6;

Dalla direzione del *Club Alpino* — Bollettino trimestrale del *Club*, aprile 1867, ottobre 1867, gennaio 1868, una copia;

Dall'avvocato Giulio Lan, da Parigi — Un'ultima parola sulla riforma giudiziaria in Italia, copie 100;

Dal signor Viganò Francesco — Delle Banche popolari, volumi 2, una copia;

Dallo stesso — I collegi nazionali a buon mercato, una copia;

Dallo stesso — Dell'unico principio e dell'unico fine del diritto universale, opera di Giovanni Battista Vico, tradotta da Carlo Sarchi, copie 2;

Dal sindaco di Bergamo — Relazione amministrativa sulla invasione del colera in Bergamo negli anni 1866-67, copie 4;

Dal cavaliere Antonio Maria Garibaldi — In occasione delle auguste nozze del principe Umberto di Savoia con la principessa Margherita di Savoia, canzone, copie 2;

Dal signor Fenzi Sebastiano — Contributo di 3 00 milioni annui allo Stato in forma di mutuo, copie 500.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale indi è interrotto.)

PRESIDENTE. Per urgenti affari di famiglia il deputato Fabris chiede un congedo di 10 giorni e il deputato Ferri di due.

Il deputato Zuradelli, per motivi di salute, chiede un congedo di 6 giorni.

Il deputato Alippi domanda un congedo di pochi giorni per ristabilirsi in salute.

Propongo che gli sia accordato per 8 giorni.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il presidente della Corte dei conti invia l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte negli ultimi quindici giorni.

Sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

Comunico il risultato dell'ultima votazione fatta per la nomina dei quattro membri della Commissione del bilancio che ancora mancavano. I votanti furono 224. Si trovarono nell'urna 45 schede bianche.

Ottennero maggior numero di voti i seguenti signori deputati:

Monti Coriolano ne ebbe	120
Peruzzi	118
Pisanelli	101
Spaventa	95

Di Monale, 73; Maldini, 70; Cairoli, 60; Crispi, 34.

Gli altri suffragi andarono dispersi in piccolo numero su diversi deputati.

Riuscirono così eletti i quattro primi. Per tal guisa la Commissione del bilancio è ora completa.

(Il processo verbale è approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DI REGISTRO E BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulle tasse di registro e bollo.

La discussione è giunta sino all'articolo 9 di cui do lettura:

« Art. 9. Alla tariffa delle tasse di registro sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte :

« Parte I della tariffa.

« *A*) Nelle espropriazioni per causa di utilità pubblica la tassa, di che all'articolo 1 della tariffa, sarà riscossa sulla registrazione del decreto del prefetto, indicato nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, salvo, quanto alle espropriazioni nell'interesse dello Stato, il disposto dell'articolo 86 della legge di registro.

« *B*) Le tasse proporzionali fissate in detta prima parte in ragione di lire 2 50, lire 1 25 e lire 1 per cento sono rispettivamente elevate, la prima a lire 3, la seconda e la terza a lire 1 50 per ogni cento lire.

« *C*) La tassa proporzionale di centesimi 50, di che all'articolo 95 della tariffa è portata a lire 1 per ogni cento lire; è abrogata la seconda parte di detto articolo.

« *D*) La tassa proporzionale stabilita dall'articolo 96, è elevata a lire 3 per ogni cento lire.

« *E*) La tassa proporzionale, di che all'articolo 97, è elevata a lire 6 per cento, quanto alle donazioni, asse-

gnazioni o liberalità ivi indicate, quando hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

« *F*) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 98, è portata a lire 8 per cento.

« *G*) All'articolo 104 della tariffa è aggiunta la seguente disposizione:

« Sono soggetti alla tassa fissa di una lira i certificati o dichiarazioni di conformità o autenticazione delle copie o estratti di atti o documenti in forma pubblica o privata, fatte dai notai, archivisti, o altri pubblici ufficiali autorizzati.

« La stessa tassa è applicabile alle autenticazioni delle firme apposte nelle scritture private di cui all'articolo 1323 del Codice civile.

« Questa tassa sarà corrisposta mediante l'apposizione di una marca di registrazione, da applicarsi prima che sia scritta la dichiarazione o certificato di conformità o autenticazione, e da annullarsi facendo passare sulla medesima due linee almeno della scritturazione del certificato o dichiarazione.

« Ciascuna contravvenzione sarà punita colla pena pecuniaria di lire dieci a carico del notaio, archivist, o altro pubblico ufficiale autorizzato.

« I funzionari sopra indicati che, giusta l'articolo 110 della legge di registro, sono sottoposti alla tenuta del repertorio, avranno obbligo, sotto la pena comminata in quell'articolo per la omissione, d'iscrivere nel medesimo anche le dichiarazioni o certificati di conformità o autenticazione delle copie o estratti anzidetti, sotto la data della rispettiva emissione.

« Sono eccettuate dalla tassa sopra stabilita le autenticazioni, dichiarazioni e certificati anzidetti, relativi agli atti di che nell'articolo 143 della legge di registro, a quelli d'uscire e alle sentenze ed atti giudiziari pei quali è provveduto alla lettera *N* del presente articolo.

« Parte II della tariffa.

« *H*) La tassa, di che all'articolo 105, è elevata a lire 1 per ogni 100 lire.

« Sono abrogate le norme speciali di liquidazione stabilite in detto articolo e la disposizione della seconda parte dell'articolo 49 della legge. La tassa per la trasmissione in linea retta sarà liquidata sull'intero asse ereditario.

« *I*) La tassa stabilita dall'articolo 106 è portata a lire 3 per cento.

« *L*) La tassa fissata dall'articolo 108 è elevata a lire 6 per cento quanto alle trasmissioni che hanno luogo tra zii e nipoti o tra prozii e pronipoti.

« *M*) La tassa, di che all'articolo 109, è portata all' 8 per cento.

« Per liquidare la tassa sulle successioni e sui passaggi di usufrutto, per le prese di possesso dei benefizi e cappellanie, non è ammessa la deduzione dei debiti, di che agli articoli 53 a 57, 70 e 71 della legge, e agli articoli 105 a 112 della tariffa.

« Parte III della tariffa.

« N) Le tasse che si percepiscono nella misura stabilita dagli articoli 127 e 128 della tariffa per le seconde ed ulteriori copie rilasciate, od anche solo autenticate o vidimate dai cancellieri, quando una prima copia della sentenza, decreto o provvedimento, sia stata registrata col pagamento della tassa rispettivamente prescritta dai citati articoli, sono ridotte come segue :

« Se si tratta di sentenze o decreti di Corti d'appello, tribunali o preture, soggiaceranno rispettivamente alle tasse di che all'articolo 129 della tariffa; ove si tratti di provvedimenti preparatorii o definitivi delle Corti di cassazione, le copie medesime soggiaceranno indistintamente alla tassa fissa di lire 4.

« In tutti questi casi la tassa sarà corrisposta coll'applicazione di marche di registrazione, secondo l'articolo 72 della legge.

« Nella spedizione o autenticazione di queste copie il cancelliere dovrà, sotto la pena in proprio di lire 10, dichiarare che la prima copia venne registrata riportando le indicazioni della nota di seguita registrazione.

« Queste tasse medesime, nella rispettiva misura di lire 4, 2, 1, e centesimi 50, saranno nello stesso modo applicate anche alle copie delle sentenze da registrarsi sugli originali, tanto se definitive che interlocutorie, preparatorie, incidentali, provvisionali o simili, che non definiscono il merito della causa, ed alle copie di tutti in genere gli atti ricevuti dai cancellieri giudiziari o compiuti col loro intervento anche per commissione o delegazione.

« Sono tuttavia eccettuate le copie degli atti diversi da sentenze, che intervengono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale.

« O) Le tasse proporzionali di lire 1, stabilite dall'articolo 130, sono portate a lire 1 50 per cento.

« P) Per gli atti d'usciera, che occorrono nei procedimenti contenziosi o in quelli di volontaria giurisdizione, le tasse di lire 2, lire 1 e centesimi 50, determinate dalla seconda parte dell'articolo 130, saranno applicate secondo che il procedimento sia di competenza di una Corte, di un tribunale civile o di commercio oppure di una pretura. »

L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Prima di entrare a discutere l'articolo 9, mi consenta la Camera di sottoporle alcune brevi considerazioni intorno alla questione di cui ora ci occupiamo, e dalla quale aspettiamo risultati di qualche importanza.

La Camera ricorderà come pochi giorni or sono io avessi l'onore di presentarle una relazione intorno ai lavori che sono all'ordine del giorno ed intorno ai risultati che se ne possono sperare. Io non nascondo che fui altamente meravigliato di sentire come da qualche parte si prendesse un coraggio, direi quasi,

eccessivo, vale a dire si credesse, in certo modo, il problema risolto con quei mezzi che io indicava; e da un'altra parte alcuni trovassero che il ministro si faceva delle illusioni.

Veramente quel lavoro che io sottoposi alla Camera a me lasciava una impressione del tutto diversa. In esso infatti si ricordavano tutte le leggi, tutte le disposizioni che il Ministero ha proposte al Parlamento. E malgrado il numero e la diversità di questi provvedimenti, alcuni de' quali gravissimi, in fondo si giungeva a dimostrare che, quand'anche tutti fossero stati dalla Camera favorevolmente accolti, appena si sarebbe potuto sperare di giungere all'equilibrio del bilancio ordinario, mentre sarebbe pur tuttavia rimasto un disavanzo ragguardevole sul bilancio straordinario.

Ora, signori, senza dubbio codesto risultato non è scoraggiante agli occhi miei, se si confronta alle vere condizioni attuali delle nostre finanze, se si paragona ai disavanzi di 220 e di 240 milioni che si sono verificati e che si verificherebbero tuttavia ove non ci affrettassimo a provvedere.

Ma tale risultato, il quale tutto al più è quello che possiamo sperare, è tuttavia ancora lontano da quello che noi dovremmo desiderare.

Oltre a ciò per raggiungere questo intento a me pare di non aver taciuto nella mia relazione le difficoltà che vi si oppongono. Naturalmente trattandosi di una quantità di provvedimenti diversi come quelli che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, pur troppo potrà accadere che non tutti sieno approvati dal Parlamento; che taluni sieno più o meno modificati, che talune delle leggi di finanza sieno addolcite o mitigate in qualche parte: e qui non bisogna dimenticare, o signori, che l'addolcire, il mitigare le leggi di finanza significa ricavarne meno danaro. Avvi di più sempre il dubbio che i risultati tutti non corrispondano all'aspettazione; per la qual cosa è dovere di chi vuole energicamente riuscire al fine al quale tutti aspiriamo, di non lasciarsi indurre a quei temperamenti che tenderebbero a scemare, ma di anteporre piuttosto quelli che varrebbero ad accrescere i proventi. Oltre di che io debbo aggiungere che la mia più viva preoccupazione, del resto da me non taciuta in quella relazione, si è che siffatti provvedimenti non siano votati abbastanza in tempo perchè si possa giungere a metterli in atto nel prossimo anno 1869.

Ora, la Camera non può dimenticare come ogni giorno si accresca il pericolo che il tempo manchi se non per votare quelle leggi, certo per applicarle. Fra le leggi d'imposta e le leggi organiche egli è evidente che noi avremo bisogno di molti mesi per poter eseguirne l'impianto, e questo deve spiegare e rendere ragione alla Camera come io mi preoccupi molto di vedere votate queste leggi al più presto possibile dentro la presente Sessione affinchè mi resti poi il tempo di organizzarne l'applicazione.

Il problema adunque, o signori, sarebbe d'impossibile soluzione ove non ci impegnassimo tutti ad operare colla massima alacrità; e non riusciremo se, lo ripeto, dentro pochi mesi, dentro questa Sessione stessa non giungeremo a votare il complesso dei provvedimenti, i quali debbono dare i risultati più volte enunciati.

La Camera deve soprattutto riflettere che non basta votare le leggi le quali possano condurre ad un discreto equilibrio il bilancio del 1869, imperocchè abbiamo altre tre gravi questioni a risolvere, quali sono i *deficit* accumulati a tutto il 1868, il debito fluttuante, il corso forzoso. È cosa a tutti evidente come per rimediare a tanti gravi inconvenienti, per risolvere queste gravissime questioni, è necessario che la finanza italiana faccia alcune importanti operazioni finanziarie; ed è altresì evidente che queste operazioni non possono essere atte con quei vantaggi, con quelle condizioni che sarebbero desiderabili se prima od almeno contemporaneamente non si verifica un discreto rialzamento del nostro credito. Spero di potere in breve presentare alla Camera e svolgere interamente i miei concetti sui modi pratici per sciogliere queste gravi difficoltà, e soprattutto quella del pagamento dei disavanzi del 1868.

Intanto prego la Camera di credere alla mia parola, che per riuscire in modo soddisfacente a raggiungere questo risultato abbiamo bisogno che il nostro credito si rialzi, e il nostro credito si rialzerà certamente ove la Camera voti con alacrità i provvedimenti necessari a riequilibrare i bilanci futuri. Se gli onorevoli signori deputati hanno tenuto dietro al movimento dei fondi pubblici, e degli aggi della carta, essi si saranno convinti che, mentre vi è una tendenza evidente al ritorno della fiducia, da un'altra parte si fanno supremi sforzi per impedirla, e ciò viene dimostrato dalla stessa mobilità che hanno le cifre dei listini e dalle molteplici voci false che si vanno divulgando, tutte a carico nostro, allo scopo, sempre, d'impedire questo ristauramento del nostro credito.

Io confesso che non ho nessuna fiducia nei mezzi artificiali suggeriti da taluno per combattere queste sottili arti di coloro i quali sul nostro discredito si compiacciono di speculare; ma credo fermamente che l'unico modo di annullare gli effetti di cotali artifici sia il fatto.

Quando sia evidente che Governo e Parlamento in Italia vogliono energicamente riequilibrare il bilancio, io credo che gli effetti di tutti codesti artifici si dilegueranno come la nebbia. Però io sono abituato a dire francamente la mia opinione innanzi a tutti, e non dissimulerò innanzi alla Camera come, agli occhi miei, il ritardo a votare le leggi d'imposta già deliberate, e le lunghe discussioni intorno a quelle che si vanno deliberando, producono l'effetto d'impedire il ritorno della fiducia nel pubblico dei capitalisti, e producono altresì

quello di preoccupare tutti coloro i quali hanno interessi col Governo italiano, come anche di scoraggiare coloro i quali entrerebbero in operazioni col medesimo.

Quindi a me pare veramente importante che la Camera si persuada di questa verità, affinché nelle successive discussioni delle leggi che essa ha allo studio si ponga tutta quella operosità che è necessaria per rassicurare il pubblico e raggiungere lo scopo desiderato.

Pur troppo la causa che impedisce il ritorno della fiducia e paralizza la tendenza ascensionale che avrebbe in questo momento il credito italiano, è dovuta anche ad alcuni fatti accaduti in diverse parti del regno. La Camera intende che io voglio alludere ai disordini, agli scioperi avvenuti in alcune delle principali città dello Stato. Io non nascondo alla Camera il mio desiderio di dire pubblicamente come le occasioni o pretesti, non dirò le cause vere di cotesti avvenimenti, fossero alcune tasse. In certi casi anzi, come la Camera sa, qualcuno mi ha tacciato di debolezza, perchè io ho fatto immediatamente ragione ai reclami che furono avanzati. Io però dichiaro di aver fatto ciò con coscienza, e che sarei pronto a rifarlo; imperocchè credo che dovere primo del Governo sia di dare sfogo ai reclami in qualunque caso, e di fare rigorosamente osservare la legge tanto dai suoi agenti quanto da chiunque altro.

Ora, in alcuni luoghi io ho trovato effettivamente che le leggi erano male interpretate e peggio applicate, quindi ne erano nati inconvenienti che servirono poi di pretesto ai disordini lamentati. Io, ripeto, non mancai di fare ragione a questi reclami, non perchè il disordine era avvenuto, ma quantunque il disordine fosse avvenuto. Si è parlato segnatamente di vivi e giusti reclami venuti da Bologna, dove i più gravi fatti erano accaduti. Io mi recai personalmente a Bologna, e volli vedere come si fosse condotta l'operazione della legge sulla ricchezza mobile. È vero che dapprima v'era stata qualche mala interpretazione della legge, ma è pur vero che era già stata da qualche tempo rettificata; ed io trovai che l'applicazione della legge sulla ricchezza mobile andava colà regolarmente. Senonchè, a questo proposito, io non credo dovere tacere alla Camera, come il vero inconveniente cui sono dovuti i maggiori reclami in Bologna, e che li ha pure sollevati e potrà sollevarli nelle altre parti del regno, si è l'applicazione di tre semestri della ricchezza mobile in una sola volta.

Questo è però conseguenza di una legge, nè io posso far altro che mitigarne l'applicazione; crederei però di mancare al mio dovere se tacessi alla Camera che, secondo le notizie che si hanno, l'applicazione dei tre semestri riesce piuttosto gravosa per tutto il regno, e dà luogo a vivi lamenti. E questo fatto io tengo soprattutto a constatare, imperocchè ho sempre avuto la convinzione (e questa convinzione informa i progetti di

legge che io ho avuto l'onore di presentare alla Camera) che la ricchezza mobile non è una tassa che si possa così facilmente aggravare senza vederne tristi risultamenti.

CASTIGLIA. Domando la parola.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Ma, mentre io credo che Governo e Parlamento debbano rimediare, e debbano far diritto a tutti i giusti reclami per parte dei contribuenti, non posso a meno di far notare alla Camera quanto altamente interessi che il Governo si adopri ad impedire in qualunque modo ogni specie di disordini i quali non potrebbero che aumentare le difficoltà per far rialzare il nostro credito.

A questo proposito, in una recente discussione, un mio onorevole collega diceva essere risoluzione del Governo di resistere ad ogni disordine ed impedirlo. Ora io credo pure che questi disordini, se hanno preso occasione da giusti reclami, sono evidentemente mossi da altre cause, e sono diretti da chi vuole profittarne per altri scopi, e che è quindi dovere del Governo di resistere con quei mezzi che la legge gli accorda, e d'impiegare a questo scopo la maggiore fermezza onde sia da per tutto e da tutti rispettata la legge medesima.

Questo solo, secondo me, è il modo che ha il Governo, che ha il paese, per infondere sempre maggior fiducia nel suo avvenire, e per dare maggiore impulso al suo credito sopra i mercati europei.

Ma, signori, quando io dico che il Governo deve far rispettare la legge, e colla fermezza e colla giustizia resistere ai disordini, io non intendo, e non intesi mai nè il Ministero mai pensò che si dovesse spingere alla divisione i partiti e riavvivarli e riaccenderli.

Evidentemente, o signori, una linea di demarcazione ben chiara divide coloro i quali vogliono l'aumento del credito ed il restauro delle nostre finanze, da coloro i quali delle nostre sciagure vogliono approfittare per rovinare quell'edificio che noi abbiamo con tanta fatica elevato. Evidentemente coloro i quali vogliono il restauro delle nostre finanze non possono desiderare il disordine nel paese, e debbono applaudire al Governo quando colla giustizia riesce a far rispettare la legge.

Del resto, signori, io mi compiaccio di riconoscere che in Italia il disordine, se pure in qualche luogo si è verificato, non è stato che momentaneo e non è certamente che superficiale. Quindi noi non abbiamo veramente gravi difficoltà per questo lato, e non abbiamo da temere che movimenti inconsulti accrescano il nostro discredito al di là di quello che è accaduto.

Noi, ripeto quello che diceva in principio, non abbiamo miglior partito da prendere che di alacramente adoperarci all'equilibrio del bilancio per avere il problema risoluto nelle migliori condizioni possibili. Ma appunto per questo io ho preso la parola intorno all'articolo 9.

L'articolo 9 della legge che vi è sottoposta abbraccia la maggior parte delle disposizioni le quali tendono ad aumentare i prodotti delle leggi di registro e bollo. Io non posso nascondere alla Camera come la lettura dei molti emendamenti presentati all'articolo 9 mi ha fatto una penosa impressione, imperocchè calcolando i risultati di questi diversi emendamenti, troverei che, qualora essi fossero approvati, od almeno se ne approvasse quel tanto che ordinatamente potrebbe introdursi dietro un medesimo concetto in quest'articolo, noi perderemmo sei o sette milioni di quella somma che ci attendiamo dalla legge attualmente in discussione.

E qualora a questa cifra si aggiunga un milione e mezzo che si è già perduto per l'emendamento introdotto all'articolo 1, intenderà la Camera come l'efficacia di questa legge, per contribuire al miglioramento delle nostre finanze, sarebbe di gran lunga diminuita.

Senza dubbio quest'articolo aggrava sensibilmente la tassa di registro in più e diversi modi; ma, o signori, la Camera non può dimenticare, come non l'ha dimenticato il ministro accettando la legge proposta, essere necessario richiedere da tutte le parti sacrifici ai contribuenti, affine di potere raggiungere quella somma che è indispensabile per ricondurre il bilancio ad un equilibrio sufficiente e poter così francamente affrontare l'avvenire.

Non bisogna dissimularsi che insieme con questa legge c'è da applicare la legge sul macinato, intorno alla quale io non ripeterò le molte cose che sono state dette in una lunghissima discussione.

Essa indubitatamente, o signori, reca un peso più forte di quello che arrechi la presente legge; ma a me pare che, mentre la legge sul macinato estende un aggravio sopra tutti i cittadini, lo aggravare poi separatamente con queste leggi coloro i quali sono in condizioni più agiate e che hanno maggiori mezzi di esistenza, non vuol dir altro se non che raggiungere quello scopo di compensazione che da molti nella discussione stessa del macinato era annunziato come un desiderio.

Io quindi mi riassumo pregando la Camera a non voler accogliere i molti emendamenti che sono stati presentati, sui quali il commissario regio ed io pronuncieremo le nostre opinioni nel corso della discussione. E prego sopra tutto la Camera a preoccuparsi di questo concetto; che, ove nel discutere le presenti leggi di finanza si andasse troppo oltre nel volerle mitigare, lo scopo definitivo al quale si tende concordemente finirebbe per essere perduto.

PRESIDENTE. Sull'articolo 9 si trovano iscritti parecchi oratori. Taluni hanno determinato su quali lettere della tariffa intendono di parlare, altri invece non l'hanno indicato.

Siccome sarà il caso di votare per divisione dell'articolo, comincerò a interpellare coloro che chiesero

di parlare su punti non precisi. Tra essi vi è il deputato Piccoli; io gli domando se intenda discorrere sul complesso della tariffa, oppure specialmente su alcune delle lettere che vi sono comprese.

PICCOLI. Io intendo parlare sopra l'ultimo capoverso di quest'articolo e sopra un emendamento che ho proposto alla lettera *G*.

CANCELLIERI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Probabilmente il deputato Piccoli intende di svolgere l'emendamento che ha presentato all'articolo 9 che riguarda la lettera *G*, parte prima della tariffa.

PICCOLI. Sissignore. Inoltre vorrei parlare anche sulla parte seconda dell'articolo.

PRESIDENTE. Avrà dunque facoltà di parlare quando saremo arrivati alla lettera *G*.

Il deputato Bembo ha presentato un emendamento. Intende di parlare su tutta la tariffa, o solamente sopra una parte?

BEMBO. Veramente io voleva fare qualche osservazione sul capoverso della lettera *H*, e sull'ultimo capoverso della parte seconda della tariffa.

PRESIDENTE. Allora si compiaccia di mandare al seggio della Presidenza una nota delle lettere su cui intende di parlare.

CANCELLIERI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CANCELLIERI. Siccome la tariffa contiene diverse lettere, e in ogni lettera vi sono gravi quistioni, così io pregherei anche la Camera di fare che tanto la discussione quanto la votazione fosse divisa lettera per lettera.

PRESIDENTE. È quello precisamente che ho proposto.

CANCELLIERI. Se non altro verrò anche in appoggio della proposta fatta dall'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Comincerò pertanto a leggere la lettera *A* della tariffa:

« *A*) Nelle espropriazioni per causa di utilità pubblica la tassa, di che all'articolo 1 della tariffa, sarà riscossa sulla registrazione del decreto del prefetto, indicato nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, n° 2359, salvo, quanto alle espropriazioni nell'interesse dello Stato, il disposto dell'articolo 86 della legge di registro. »

Sopra questa prima parte non vi sono oratori iscritti.

È aperta la discussione sulla medesima.

Non essendovi alcuno che chiegga di parlare, metto ai voti questa prima parte dell'articolo 9.

(È approvata.)

« *B*) Le tasse proporzionali, fissate in detta prima parte in ragione di lire 2 50, lire 1 25 e lire 1 per cento, sono rispettivamente elevate, la prima a lire 3, la seconda e la terza a lire 1 50 per ogni cento lire. »

Sopra questa lettera vi sono parecchi oratori iscritti.

Il deputato Maurogò nato ha presentato quest'emendamento o aggiunta all'articolo 9, parte 1^a della tariffa, lettera *B*:

« Le tasse proporzionali suddette, che da lire 2 50 vengono elevate a lire 3 per cento, saranno limitate a lire 1 50 se il precedente proprietario o possessore dell'immobile lo deteneva soltanto da due anni, e a 2 per cento se lo possedeva soltanto da cinque anni.

« Questa eccezione non ha luogo per i contratti di vendita dei beni demaniali fatta dallo Stato, in base alla legge 15 agosto 1867, pei quali si percepirà la tassa del 3 per cento. »

L'onorevole Maurogò nato ha facoltà di sviluppare questo suo emendamento o aggiunta, come meglio ama chiamarlo.

MAUROGÒNATO. Procurerò di limitare quanto più sarà possibile lo sviluppo di quest'emendamento facendomi carico delle giuste raccomandazioni del ministro delle finanze, perchè infatti per noi l'arte è lunga e la vita è breve, anzi brevissima.

Non ho alcuna eccezione a fare sulla massima di applicare una tassa sui trasferimenti dei diritti reali, perchè questa tassa esiste, si può dire, da per tutto, e perchè la finanza ha grandissimi bisogni.

Tutta la questione sta adunque nella misura. Mi permetto di fare due osservazioni preliminari. La prima si è che, allorquando si applica una tassa nuova oppure allorquando si vuole aumentare una tassa che esiste, è indispensabile di studiare la condizione economica del paese, lo stato dell'opinione pubblica, le tendenze delle popolazioni e sopra tutto i precedenti. Ricorderò che esiste una parte molto importante e nobilissima dell'Italia, intendo dire le provincie meridionali, nelle quali questa tassa di trasferimento del diritto di proprietà era assai moderata, credo di 55 centesimi per cento lire.

Noi abbiamo sentito pochi giorni sono l'onorevole De Luca farci la statistica dei contratti, che ebbero luogo nelle provincie meridionali in questi ultimi anni, ed abbiamo sentito quale e quanta sia stata l'influenza di questa tariffa sul numero dei contratti. Abbiamo potuto acquistare così la dolorosa convinzione, che in quelle provincie molti contratti non si registrano, non si volturano, non si trascrivono.

Ho sentito dire che esiste in Malta un'agenzia notarile, dove si fanno i contratti per atto pubblico, onde ottenere la prova autentica e la data certa degli atti, ma intanto si risparmiano le tasse. Che questo risparmio sia assai poco prudente, nessuno sarà che lo contenda: io credo che quelli i quali ne profittano, avranno un giorno amaramente a pentirsene, perchè mancheranno dei più importanti documenti di famiglia, ma intanto la finanza non incassa, ed anzi si troverà fra pochi anni in presenza di famiglie, il cui patrimonio

sarà in disordine, perchè non avranno documenti regolari a garanzia dei loro possessi, delle doti e simili.

Una seconda osservazione che debbo fare è questa, che, cioè, la tassa di trasferimento del diritto di proprietà è tutta a carico dei proprietari; essa è precisamente la confisca di una porzione del valore, che si compie all'atto del trasferimento.

Per provarlo basta il ricordare che il padrone del mercato e quello che detta le condizioni (meno rarissime eccezioni) è sempre il compratore; il venditore subisce sempre la legge.

Ora, qual è il ragionamento che fa un capitalista il quale vuole impiegare il suo capitale in un immobile? Esso dice: io voglio avere la rendita netta, supponiamo del 5 o del 6 per cento, secondo le condizioni economiche delle varie provincie, secondo l'abbondanza dei capitali, secondo tante circostanze che è inutile ricordare in questo momento, ma si propone insomma di avere una rendita netta, supponiamo del 5. Qual è il conto che fa il compratore? Esso detrae dalla rendita che si ricava netta da un fondo, prima tutte le imposte di qualunque specie erariali, comunali, provinciali o consorziali, i premi di assicurazione contro gl'incendi, le spese di amministrazione e simili. Se il ministro delle finanze o qualunque membro della Commissione dovessero fare un acquisto, farebbero il conto in questo modo. Ne consegue che, se la tassa di trasferimento deve per patto essere pagata dal venditore, si comprende evidentemente che è a suo carico; se invece la dovesse pagare il compratore, questi non darà più 100,000 lire di un fondo che rendesse nette 5000 lire, ma darebbe 97,000 soltanto. Questa tassa adunque è a carico della proprietà.

Dobbiamo, in conseguenza, esaminare quali condizioni abbiamo fatte ai proprietari di fondi e specialmente a quei proprietari che hanno bisogno di vendere.

Dobbiamo ricordare che siamo stati fatalmente indotti a mettere in commercio una quantità enorme di beni demaniali, e che ultimamente abbiamo messo in vendita un miliardo di beni ecclesiastici. Ora, questa massa di beni messi in vendita deprezza naturalmente il valore commerciale dei fondi, perchè tutti sanno che il prezzo è in ragione dell'offerta e della domanda. Ma noi abbiamo fatto di più. Noi abbiamo messo in vendita questi beni a condizioni molto vantaggiose pel compratore, e tali che nessun privato potrebbe farci concorrenza.

Non intendo parlare dell'abbuono del venti per cento sulle obbligazioni che si danno in pagamento, perchè quella è una illusione; ma intendo parlare del vantaggio enorme che si accorda al compratore di pagare, cioè, al momento dell'acquisto, una minima porzione del prezzo, accordandogli un tempo lunghissimo al pagamento del rimanente.

Ciò non possono e non debbono fare i privati. Tutti

sanno che quando, investendo il denaro in rendita pubblica, si può ottenere un dieci per cento d'interesse, tutti i crediti fondiari, tutti i crediti agrari, gli stessi mutui privati sono vere utopie, sogni d'infermi e fole da romanzi.

Per tutte queste ragioni, poichè noi abbiamo rese difficilissime le vendite, poichè abbiamo reso quasi impossibile, a chi abbia bisogno di vendere, di trovare danari a mutuo, mi pare che un po' di misericordia pei poveri proprietari sia un atto di vera giustizia.

Premesse queste due osservazioni, io ho esaminato quali sarebbero nelle nostre provincie, ove è in vigore una tariffa diversa, le conseguenze dell'applicazione di questa legge, e ho veduto che in fatto avremmo una diminuzione.

Io, in massima, ho veduto con dispiacere che la Commissione abbia portato la tassa da lire 2 50 a lire 3. Quanto a me, confesso, non avrei voluto che essa fosse aumentata, e se avessi potuto dare un consiglio avrei piuttosto raccomandato di ribassarla, perchè, non creda l'onorevole ministro delle finanze che basti il volere di più per avere di più.

Io appartengo a tutt'altra scuola, e credo che, quando le tasse sono ragionevoli e moderate, si ottiene assai più domandando meno. Peraltro io non ho chiesto che questa tassa sia conservata a 2 50, nè che sia ribassata, per le ragioni che ho detto prima, vale a dire, perchè, confrontando appunto quello che si paga attualmente nelle nostre provincie, e quello che secondo la nuova legge si dovrebbe pagare, vedo che anzi le nostre provincie avrebbero un vantaggio. Però ho lasciato che in questo senso parlino altri, perchè a me, il commissario regio avrebbe facile risposta a dare.

Nelle nostre provincie, la tassa pel trasferimento delle proprietà era ed è di lire 3 50 per cento. Vi è poi il 25 per cento di addizionale di guerra, il che porta la tassa a 4 37.

Noi, colla nuova legge, dovremmo pagare la tassa di lire 3. Ma bisogna ricordare che, quantunque il signor ministro se ne sia lagnato, noi abbiamo aumentato del 20 per cento il multiplo, per la fissazione del valore sulla base dell'imposta principale, per cui questo 3 diventa 3 60 per noi che avevamo l'imposta del trasferimento ragguagliata e limitata al centuplo dell'imposta.

Dunque pagheremmo 3 60; più il decimo di guerra, ossia 3 96. Veramente questi decimi di guerra non dovrebbero esistere più, o dovrebbero avere un altro nome, perchè ora siamo in pace con tutto il mondo; resta però la guerra perpetua del Parlamento contro il *deficit*, e temo che la porta del tempio di Giano starà lungamente aperta. Io diceva dunque che pagheremmo 3 96, mentre invece ora paghiamo 4 37, per cui verremmo ad avere un vantaggio di 0 41; da 3 96 a 4 37.

Esaminando però se nella nostra tariffa ora vigente nel Veneto vi fosse qualche buona idea, che potesse utilmente applicarsi e comprendersi nella legge attuale, ho trovato una disposizione che mi parve meritevole di essere raccomandata.

Secondo la tariffa austriaca non si deve pagare 3 50 se non quando il proprietario che trasferisce il fondo lo possieda da più di 10 anni; quando la durata del possesso è minore, si fa un abbuono che è molto importante.

Infatti se il precedente possesso non data che da due anni, non si paga che l'uno per cento; se da quattro, l'uno e mezzo; se da sei, il due; se da otto, il due e mezzo; se da dieci anni, il tre; se da più di dieci anni, il tre e mezzo.

Ora, questa mi pare una disposizione di legge assai equa, inquantochè appunto, avendo io dimostrato che questa tassa è tutta a carico del proprietario, ne consegue la necessità, ch'egli abbia fruito per un lungo tempo di questo fondo perchè la legge possa confiscargli una certa porzione della sua proprietà.

Se infatti avvenisse che un fondo passasse troppo rapidamente in molte mani, ne verrebbe la conseguenza che una parte troppo rilevante di questo fondo in breve tempo passerebbe in potere dell'erario. Bisogna che il possessore del fondo abbia avuto il tempo di indennizzarsi e di ammortizzare questa tassa; per conseguenza io credo che sarebbe molto giusto e molto opportuno d'introdurre questa modificazione nella legge: e non ho voluto neppure copiare precisamente la tariffa austriaca che, come vedete, è molto più favorevole della mia proposta, poichè mi sono limitato a domandare che occorran almeno due anni di possesso, perchè la tassa sia limitata all'uno e mezzo, ed ho lasciato che fino a cinque anni si paghi il due per cento, mentrechè nelle nostre provincie, nei primi due anni si paga l'uno; occorrono sei anni per pagare il due, dieci anni per pagare il tre, e che sieno trascorsi più di 10 anni per pagare il tre e mezzo, ma lo feci nella speranza di ottenere più facilmente la vostra adesione.

Vi è un altro motivo poi pel quale questa modificazione merita di essere adottata. Allorquando si getta sul mercato una grande quantità di una data merce, si forma subito una speculazione sulla medesima, perchè essa richiama l'attenzione degli uomini d'affari, i quali si propongono di fare molte operazioni di commercio intorno alla medesima. Le stesse cause producono dappertutto i medesimi effetti. Ho osservato che quando 30 anni fa nelle nostre provincie l'Austria mise in vendita tutti i beni della Corona, si sono subito presentati molti individui e si formarono molte società ad oggetto di speculare nell'acquisto e nella rivendita di questi beni. Andavano all'asta a comperarli, e poi li rivendevano suddividendoli in va-

rie frazioni, ed iniziando in questo modo un commercio di fondi stabili, perchè anche i fondi stabili sono una merce come tutte le altre. Mettendo in commercio una così grande quantità di beni ecclesiastici, come ora facciamo, è naturale che sorga in ogni paese una qualche società, oppure anche singoli individui, i quali si presentino all'asta a comperarne con la speranza di rivenderli con profitto. Noi sappiamo che dappertutto ci sono molti i quali non vogliono andare a comperare direttamente all'asta, che non vogliono entrare in trattative coi camorristi più o meno mansuefatti, che dappertutto più o meno fortemente si costituiscono, e neppure vogliono pagare ad un prezzo enorme i beni in pena di non avere subito la legge dei camorristi medesimi, per cui preferiscono di attendere e di comperare con calma di seconda mano. Noi abbiamo tutto l'interesse a favorire questi contratti ripetuti e successivi.

Il fatto è che quando io vedo l'Austria imporre una tassa forte, io non me ne sorprendo; ma quando vedo che dopo aver imposta questa tassa essa acconsente ad accordare degli abbuoni, io credo che bisogna pensarci molto prima di dire: non possiamo, non dobbiamo fare altrettanto. Io credo che in questi casi si debba concludere che la giustizia, l'equità e l'interesse della finanza sieno tanto evidenti, che l'Austria stessa ha dovuto acconsentirvi. Ecco per quali motivi io proponevo quella modificazione. Esaminando però meglio la formola che aveva presentata, trovo che non è perfettamente esatta, e propongo la seguente modificazione di forma, affinchè possa riferirsi a tutti i casi previsti dalla legge.

« Le tasse proporzionali suddette che da lire 2 50 vengono elevate a 3 per cento saranno limitate a lire 1 50 se il precedente trasferimento degli immobili data da non più di 2 anni, e a 2 per cento se data da non più di 5 anni. »

Con questa piccola mutazione di forma raccomando alla Camera di accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Chieggo se l'emendamento proposto dall'onorevole Maurogò nato sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Ora la parola spetta all'onorevole commissario regio.

FINALI, commissario regio. L'onorevole Maurogò nato nel cominciare a parlare sulla tassa di trapasso di proprietà ha molto accortamente ricorso al precedente di quella sola legislazione nostrana che serviva alla sua tesi.

Diffatti ha ricorso all'esempio delle provincie meridionali, là dove veramente l'imposta era tenuissima, limitandosi, se non erro, al mezzo per cento sul valore delle proprietà che venivano tramutate.

Ma se egli, invece di fare il paragone con un solo dei sistemi finanziari che vigevano in Italia, fosse ricorso al paragone degli altri, avrebbe trovato che in

parecchi degli ex-Statì d'Italia l'imposta era maggiore di quella che ora la Commissione propone; in nessuno era minore.

Darò le cifre. In Piemonte, ossia nell'antico regno di Sardegna, era di 5 50 per cento; nel Parmense era di 3 57 e mezzo; nel Modenese era di 3 52; in Toscana e nello Stato ex-pontificio era eguale a quella che ora la Commissione propone, vale a dire del 3 30 per cento.

Ora, nell'invocare degli esempi nostrani, degli argomenti contro e pro della legge che ora si propone, non credo che dobbiamo limitarci ad un esempio parziale, mentre che nel complesso delle legislazioni che vigevano in Italia prima della formazione del regno e prima dell'unificazione delle leggi di tassa sugli affari, l'imposta sulla trasmissione delle proprietà, degli immobili era maggiore non solo di quella che vige presso di noi, ma anche maggiore di quella che la Commissione propone.

Nella Venezia poi, della quale l'onorevole Maurogò nato ha specialmente parlato, la tassa normale sulle alienazioni d'immobili è di 4 87 per cento, e fu nella Lombardia, al tempo in cui colà vigevano le leggi austriache, del 3 85 per cento.

Quella tassa in ragione di lire 5 67 per 100 nel Belgio, e di lire 6 60 in Francia non ha rallentate colà le contrattazioni.

E qui cade in acconcio avvertire, che l'argomento tratto dalle condizioni del nostro credito, si può facilmente ritenere contro l'onorevole Maurogò nato. In Francia la rendita consolidata, ragguagliato il 3 al 5 per 100, è di 110 per 5: il saggio d'investimento in terreni ondeggia dal 2 al 2 e mezzo per 100, e nulladimane ciò nelle alienazioni d'immobili si paga la tassa di 6 60 per 100.

Fatte queste osservazioni, considero che l'emendamento quasi abbandona le premesse, poichè accetta il *maximum* del 3 per 100, ma lo vuole temperare, ossia moderare, come dice la legge che è ancora vigente nella Venezia, in ragione del tempo in cui il possesso precedente alla vendita è durato nel venditore; per guisa che il *maximum* della tassa non si paghi se non quando il venditore aveva il possesso dello stabile da almeno un decennio. È questa la sostanza dell'emendamento dell'onorevole Maurogò nato, poichè le altre sue considerazioni sulla gravità della tassa mi pare che siano abbandonate.

Io osserverò a questo riguardo che, in primo luogo, mancano assolutamente al Governo gli elementi per giudicare della portata di questo emendamento. Uno degli onorevoli oratori nei passati giorni lamentava che vi fosse difetto a corredo di questo progetto di sufficienti dati statistici.

Io credo che la censura sia gratuita ed immeritata; ma, per rispetto all'emendamento proposto dall'onorevole Maurogò nato, debbo dichiarare che all'ammini-

strazione manca assolutamente qualunque dato, e non potrebbe averne. Diffatti non si è mai tenuto nell'amministrazione finanziaria conto alcuno, perchè a nulla serviva, della data del possesso dello stabile in colui che lo vendeva.

Gli faccio poi osservare (e questa per me è considerazione gravissima, la quale si riferisce ad una condizione di fatto, e, se egli l'avesse saputa, forse ne avrebbe apprezzata da se medesimo tutta la gravità), gli faccio osservare che in quasi metà d'Italia, le volture censuarie non sono obbligatorie e non si fanno. Ora l'amministrazione si è preoccupata di questo stato di cose, e da due anni ha presentato alla Camera un progetto di legge per rendere obbligatorie le volture; ma questo progetto, che giace ancora senza aver avuto l'onore della relazione, mi pare che abbia ottenuto una sorte che la sua importanza ed il suo merito intrinseco gli facevano promettere molto diversa.

Ora io domando all'onorevole Maurogò nato: in questo stato di cose, mentre in tutto il mezzogiorno d'Italia manca quasi per regola generale il modo di accertare la data del possesso nella persona del venditore, come sarebbe mai possibile applicare il suo sistema, il quale modera la tassa dei trapassi di proprietà in ragione del tempo della durata del possesso del venditore?

Io credo che queste considerazioni bastino. Potrei aggiungere che il sistema non è già che sia assurdo, irrazionale, anzi che quel temperamento, quella moderazione d'imposta si ispira ad un principio di equità, e quindi può essere argomento a studi da farsi per l'avvenire, può studiarsi se il sistema attuale che abbiamo sulla legge di registro o quello che era nella legislazione austriaca del Veneto...

CORTESE. Domando la parola.

FINALI, *commissario regio...* edella Lombardia sia migliore; ma per ora, in mancanza di dati e nelle condizioni legislative che regolano il catasto e le volture censuarie in Italia, è assolutamente impossibile adottare l'emendamento.

Potrei fare considerazioni di minor conto, e fra le altre questa che, secondo il suo progetto, in molti casi il trapasso degli immobili sarebbe tassato ad eguale misura del trapasso dei mobili. Ma queste sono considerazioni di minor conto, e mi pare che le considerazioni generali che ho avuto l'onore di esporre bastino a fare respingere l'emendamento dell'onorevole Maurogò nato, il quale però può essere materia di studi da farsi per l'avvenire.

CORTESE. L'onorevole commissario regio non respinge il principio che riforma l'emendamento dell'onorevole Maurogò nato; egli ne riconosce la giustizia, ma fa solamente questione di difficoltà nell'applicazione.

Egli sostiene che, non essendo in gran parte d'Italia le volture catastali obbligatorie, sarebbe difficile per

gli agenti delle tasse il vedere da quanto tempo possedeva colui che vende, e quindi non si potrebbe facilmente applicare le norme per cui si debba pagare di più o di meno, secondo l'emendamento dell'onorevole Maurogònato.

Ma qui mi permetto di riflettere all'onorevole commissario regio che è colui il quale deve pagare la tassa che deve dare la dimostrazione che egli possedeva il fondo da meno di due anni o da meno di cinque anni, altrimenti l'agente delle tasse ha il diritto di esigere il tre per cento, come se egli possedesse da più di cinque anni. Quando si vuole pagar di meno, colui che deve pagare la tassa deve dire il tempo dacchè ha acquistato il fondo, e non deve dirlo soltanto, ma deve darne la dimostrazione. Adunque l'agente delle tasse non ha da prendersi alcun impiccio. Egli non deve far altro che riconoscere se effettivamente ci sia stato due anni prima, o cinque anni prima un atto di trasferimento della medesima proprietà, pel cui passaggio novello da una mano ad un'altra, deve riscuotere la tassa. La prova, lo ripeto, incombe a chi vuole pagare una tassa minore.

Ora se, come ho dimostrato, non vi è alcuna difficoltà nell'applicazione di questo principio, che è riconosciuto giusto, a me pare che l'onorevole commissario regio, anzi che voler rimandare questa materia a nuovi studi, potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Maurogònato, il quale è informato ad un principio di altissima giustizia.

CORSI, relatore. Domando la parola.

CORTESE. Imperocchè non si può volere che questo trapasso di proprietà, il quale succede assai frequentemente, vada a fare scomparire lo stesso valore della proprietà nelle mani del fisco; poichè, se per avventura nel corso di 2 o 3 anni ci fossero otto o dieci trapassi di una proprietà, ognuno vede che il fisco si prenderebbe quasi la totalità del prezzo. Io quindi, vedendo che l'onorevole commissario regio non è contrario al principio proposto, lo prego, persuadendosi che difficoltà seria di applicazione non c'è, di volere pure accettare l'emendamento dell'onorevole Maurogònato.

MAUROGÒNATO. Le idee esposte tanto bene dall'onorevole Cortese, mi dispensano dal dire gran parte di ciò che io intendeva di rispondere all'onorevole commissario regio. Mi permetto solo di osservare due cose riguardo a ciò ch'egli diceva della tariffa vigente nelle altre provincie.

La prima è che la maniera di valutare la tassa era diversa; e la seconda è che noi abbiamo successivamente messo in vendita una massa così enorme di beni e depresso il credito pubblico in modo, che restò grandemente diminuito il valore commerciale dei fondi.

Di più, secondo le precedenti legislazioni, si badava essenzialmente al valore contrattuale.

Io ho fatto osservare che nelle nostre provincie questa legge, così emendata, produrrebbe una buona im-

pressione, ma debbo dire che in caso diverso l'opinione pubblica le sarebbe contraria, imperocchè è vero che esiste un piccolo alleviamento per i possessi antichi, ma ci sarebbe un grande aggravamento sopra i possessi recenti. Ora è bene che almeno qualche volta i popoli siano contenti e che vedano che si fanno leggi dalle quali possono ottenere vantaggio. Quello che diceva il commissario regio relativamente alle volture, non fa che aumentare il desiderio che si sanciscano le leggi, l'effetto delle quali sarebbe di regolare ed ordinare in tutta Italia un buon sistema di volture.

Io ricordo che nel mio ufficio appunto, allorquando si discusse quella legge di cui parla l'onorevole Finali, si propose di accordare un'amnistia generale per tutte le volture che in passato non furono fatte in tempo utile, perchè è precisamente la minaccia delle forti multe, per l'ommissione delle medesime, che fa sì che queste volture non si eseguiscono, ed in tal modo si perpetua il disordine.

Se una buona volta si dicesse: quello che è stato è stato; purchè per l'avvenire questo importante provvedimento fosse generalmente eseguito, sarebbe molto meglio.

Si danno amnistie per tante colpe ben più gravi, diamo anche un'amnistia per le volture, e si accordi un periodo conveniente in cui esse possano essere eseguite.

Allora credo che avremmo già fatto un gran passo per mettere in ordine la nostra proprietà fondiaria.

Io credo che non vi sia alcuna difficoltà pratica per mettere in attività il mio emendamento. È naturale che l'agente delle tasse domandi sempre il 3; ma, se io potrò provare legalmente d'essere nel caso di domandare l'alleviamento che la legge mi accorda, allora l'agente delle tasse me l'accorderà; se no, no.

Siccome il commissario regio trova che il principio è giusto, io non capisco perchè voglia rinviare la questione ad altro momento, non capisco qual bisogno ci sia di studiarla: quel poco che ho detto mi pare che sia più che sufficiente per convincere quelli che ne sono disposti, della bontà di questo principio, e quelli che non vogliono ammetterlo, non l'ammetteranno neppure dopo molti giorni di studio, poichè già fu detto tutto quello che era necessario, e si tratta di un sistema già da molti anni adottato nelle nostre provincie.

Io credo che moderando la tassa si guadagnerà di più, poichè credo che in questo momento, essendovi tanto movimento di beni ecclesiastici, si faranno molti contratti, e lo Stato non guadagnerà solamente la tassa di registro, ma otterrà ben anco quegli ulteriori profitti, che sono sempre la naturale conseguenza del movimento degli affari. Per conseguenza non conviene soffocare questo movimento di speculazione, questo passaggio rapido dei beni che abbiano gettato sul mercato.

Perciò non è dannosa ma utile la proposta che ho fatta, come credo sia sempre utile rendere giustizia e l'essere equi.

Ecco perchè raccomando al commissario regio di non insistere. Se mi avesse risposto che non trova giusto il principio, allora comprenderei la sua resistenza, ma poichè dovette confessare il contrario, io trovo giusto che sia immediatamente sancito.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurogònato ha modificato il suo emendamento in questo senso :

« Le tasse proporzionali suddette che da lire 2 50 vengono elevate a lire 3 per cento saranno limitate a 1 50 se il precedente trasferimento dell'immobile data da non più di due anni, e a 2 per cento se data da non più di 5 anni. »

Così lascia completamente in disparte l'ultimo comma del suo emendamento.

MAUROGÒNATO. Quello resta.

PRESIDENTE. Allora doveva dirlo. Ella ha mandato unicamente quello che ho letto, senza alcuna riserva.

MAUROGÒNATO. Allora se me lo permette aggiungo alcune parole su quell'ultimo comma sul quale credo saremo d'accordo col ministro.

Io ho detto che sui fondi ecclesiastici che ora vendiamo ritengo che si debbano pagare sempre lire 3. Ho fatto questa eccezione perchè i beni ecclesiastici si potrebbe supporre che siano entrati in possesso dello Stato solamente dal momento della legge emanata nell'agosto dell'anno scorso. Ora io sono convinto che il capitalista il quale vuol comperare un fondo del valore di 100 mila lire non ne darà che 97 mila perchè deve pagare il 3 per cento all'agente delle tasse. Ma appunto perchè deve pagare il tre, siccome noi abbiamo stabilito che si debba pagare al momento dell'acquisto soltanto il 10 per cento, è molto meglio che il compratore paghi per prima rata lire 9700 e 3000 di tasse, che costituiscono il 12 70 per cento. La prima rata di 10 per cento è troppo tenue.

Vi sono alcuni fondi (per esempio, i boschi) nei quali il compratore può fare guasti ben superiori al dieci per cento e lasciare poi allo Stato il fondo che non offra più sufficiente garanzia pel residuo 90 per cento. In questo modo invece del 10 per cento, lo Stato incasserà il 12 70, e sarà meglio assicurato il suo interesse.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti questo emendamento, credo opportuno di dare la parola al deputato Cancellieri, il quale propone un emendamento che sarebbe in sostituzione della lettera B.

CORSI, relatore. Domando la parola.

Avrei da dire qualche cosa sull'emendamento del deputato Maurogònato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione.

CORSI, relatore. Io sento la necessità di rammentare all'onorevole Maurogònato ed alla Camera che noi

non siamo qui per cercare di portare la maggiore perfezione alla legge di registro, ma invece siamo qui per adempiere alla straziante e dolorosa necessità di procurare maggior danaro all'erario; quindi tutte le osservazioni che si fanno per cercare di alleviare le condizioni dei contribuenti, la Commissione si trova nella necessità di respingerle, perchè coll'alleviare le condizioni dei contribuenti si alleggerisce dall'altra parte anche le casse pubbliche, mentre si è inteso invece con queste modificazioni di portarvi un provento maggiore.

Ora, quanto all'emendamento dell'onorevole Maurogònato, credo che possa seriamente disputarsi anche in teoria se sia giusto o no. Egli muove da questo concetto; egli dice: quando il fondo fa dei passaggi abbastanza rapidi, se permettete che l'erario prenda su tutti questi passaggi la tassa, nel corso di pochi anni una porzione del prezzo è assorbita dall'erario medesimo. Questo ragionamento, o signori, credo che in teoria non sia giusto. L'erario prende la tassa sopra i passaggi di proprietà in quanto costituiscono un affare, come prende la tassa sopra altri affari. Quello il quale acquista il fondo, e quello il quale lo vende, fanno un'operazione dalla quale risentono un vantaggio; poco importa determinare quale sia la natura del vantaggio che si risente se sia un lucro, un'affezione soddisfatta o altro, fatto è che le parti risentono un vantaggio nel fare il contratto, ed è sulla verifica di questo vantaggio che lo Stato intende di percepire la tassa che è tanto più giustificata, quanto esso è maggiore.

Ora, il concetto dell'onorevole Maurogònato a quale conseguenza condurrebbe?

I passaggi frequenti di proprietà accadono unicamente quando si svolge largamente la ricchezza della nazione. Quando le piccole fortune fanno dei buoni affari, esse ingrossano, e viene loro la volontà d'acquistare dei beni immobili; lo stesso succede quando dai commerci generali risultano degli avanzi annui sensibili; i passaggi dei beni immobili si verificano perciò nei momenti nei quali è maggiore la prosperità della nazione. Ora, l'onorevole Maurogònato vorrebbe che in queste circostanze favorevoli lo Stato incassasse meno da questi passaggi. Intenderei l'emendamento dell'onorevole Maurogònato se avesse per base di sollevare il contribuente nei momenti di maggiori strettezze; ma egli invece vuole che il contribuente paghi meno quand'egli è maggiormente in grado di corrispondere le tasse che sono necessarie per far fronte alle spese pubbliche. Quindi respingo per questo l'emendamento dell'onorevole Maurogònato, e lo respingo eziandio perchè nelle circostanze attuali è necessario aumentare gl'incassi dello Stato. Per sostenere il suo emendamento bisognerebbe che l'onorevole Maurogònato potesse persuaderci che la traslazione delle proprietà sarebbe tanto più rapida quanto minori sarebbero i diritti a pagarsi.

Ma la Camera facilmente si persuaderà che questo non può provarsi. Ove si sappia che, comperando un fondo stato venduto da due anni soltanto, si pagherà una tassa minore di quella che si sarebbe pagata se il fondo fosse stato venduto prima, la speculazione non sarà perciò maggiormente eccitata, nè si rivolgerà sui fondi medesimi, perchè vi sia minore tassa. Le ragioni del comprare ordinariamente consistono nell'affezione del compratore, affezione che è fondata sopra certa località preferita ad un'altra, o sopra il maggior prodotto di certe località di fronte a certe altre, ma non avverrà mai che il compratore si dia a valutare la circostanza che il fondo ha subito trapassi da un tempo più o meno lungo. Quindi la graduazione in ragione di tempo, che verrebbe proposta dall'onorevole Maurogònato non porta un aumento di affari, come il sistema della Commissione non può portarci diminuzione, inquantochè l'aumento proposto dalla Commissione è così tenue, che essa ha la persuasione che non possa menomamente influire sulle contrattazioni. Quindi, dico, queste differenze non possono portare nè aumento in un aspetto, nè diminuzione nell'altro; simili riduzioni e graduazioni non potrebbero altro che diminuire i proventi dell'amministrazione.

Io poi non saprei capire come si dovesse anche fare una distinzione fra la proprietà private generali e le proprietà private che provengono dall'acquisto dei beni demaniali e dei beni ecclesiastici; su tutte vi è eguale trapasso di proprietà, nè la distinzione sarebbe giustificata.

Per l'acquisto dei beni ecclesiastici lo Stato ha già dichiarato, nella legge relativa, quali sono i vantaggi che offre ai concorrenti per l'alienazione di queste proprietà; quindi non si potrebbe fare una condizione aggravante oggi all'alienazione di quei beni, la quale potrebbe probabilmente influire per renderne più difficile l'alienazione, mentre è una necessità per lo Stato e un desiderio comune che codesti beni si vendano colla maggiore speditezza possibile.

Per queste ragioni la Commissione non crede di poter accettare l'emendamento dell'onorevole Maurogònato, e prega la Camera a respingerlo, avendo sempre veduto che l'accettazione di questi emendamenti, che portano delle attenuazioni di tasse, non fanno altro che diminuire le previsioni che si sono fatte sugli incassi che si otterranno col mezzo di questa legge, e che quando avremo di molto diminuiti questi incassi, saremo nella dura necessità di assottigliare il cervello per trovare un'altra imposizione onde poter supplire alle mancanze dell'erario.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Cortese ha presentato al Seggio un sotto-emendamento all'emendamento del deputato Maurogònato. Esso è così concepito:

« Le tasse proporzionali suddette che da lire 2 50 vengono elevate a lire 3 per cento, saranno limitate a

lire 2, se il venditore provi con titoli autentici che il fondo sia stato trasmesso a lui da un tempo più breve di due anni. »

L'onorevole Cortese vuol dire i motivi?

CORTESE. Eccoli: io farei pagare col mio sotto-emendamento, a colui il quale possiede da soli cinque anni, lo stesso che a colui che possiede da un tempo maggiore; quindi questa parte dell'emendamento Maurogònato se ne andrebbe via. Vi resterebbero solamente le vendite fatte in un tempo più breve di due anni dallo acquisto della medesima cosa: in questo caso, siccome i trasferimenti si succedono con una grande frequenza, io farei pagare non l'1 e mezzo, come proponeva l'onorevole Maurogònato, ma il 2 per cento.

E a togliere tutte le dubbiezze che aveva l'onorevole commissario regio, io poi soggiungo che il venditore debbe provare con titoli autentici che la proprietà sia stata a lui trasmessa da un tempo più breve di due anni.

Mi pare che questo emendamento potrebbe conciliare tutte le opinioni, ed avere il suffragio dell'onorevole commissario regio, e quindi lo pregherei a volerlo accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurogònato accetterebbe questo sotto-emendamento?

MAUROGÒNATO. La sarebbe una cattiva transazione, ma se tutti gli altri assentissero non mi rifiuterei per assicurare il buon esito ad una parte del mio emendamento; e non potendo ottenere tutto quello che desiderava, mi accontenterei del possibile.

PRESIDENTE. Ma chi sono gli altri?

MAUROGÒNATO. Intendo dire il commissario regio e la Commissione.

PRESIDENTE. Vuol dire che mantiene il suo emendamento.

MAUROGÒNATO. Io speravo di provocare un'adesione da parte della Commissione al sotto-emendamento Cortese.

CORSI, relatore. La Commissione dichiara che non lo accetta.

MAUROGÒNATO. Allora lo accetterò io; ma non ho ben capita la eccezione fatta dall'onorevole presidente della Commissione sull'ultima parte.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al deputato Cancellieri per svolgere il suo emendamento, il quale è così concepito:

« B) Le tasse proporzionali fissate in detta parte, in ragione di lire 1 per cento, sono ridotte a centesimi 25 per ogni 100 lire.

Il deputato Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. L'onorevole ministro delle finanze comprendeva benissimo che le modificazioni alla tariffa non sieno una pillola tanto sottile da potersi così facilmente ingoiare; per cui ha creduto opportuno, prima che la discussione si incominciasse, fare una specie di esortazione. Qualunque siasi la pillola, bi-

sogna che s'ingoi: suonano così le parole del signor ministro il quale si mostra persuaso che da questa pillola possa derivare la salvezza della finanza italiana.

Prendo atto delle apprensioni che sembra avere anticipatamente, l'onorevole ministro, sulla difficoltà di far passare le non lievi modificazioni alla tariffa proposta dalla Commissione.

La questione impegnata non è tra chi voglia avvertire e chi voglia favorire la finanza, poichè nella Camera certamente tutti, da destra e da sinistra, miriamo allo stesso scopo; si vuole una finanza florida. Quello soltanto che ci divide in due campi, e divide me personalmente dal Ministero, non è il fine, ma la scelta dei mezzi più acconci a raggiungere il fine comune.

Io credo che i mezzi proposti dalla Commissione e favoriti dal Ministero, sieno mezzi che condurrebbero al dissesto della finanza o, per meglio dire, alla diminuzione dei prodotti; e viceversa sono convinto che lasciandosi le cose come stanno in seguito alla legge votata nel 1866 si vantaggerebbe la finanza.

Ma questa, mi si potrà rispondere, è una gratuita asserzione. Ebbene, siamo qui precisamente per discutere e non per lasciarci imporre dalla pressione morale del Ministero che ci dice quasi quasi: o votate gli aumenti di tariffa od altrimenti disperate dell'assetto finanziario. Discutiamo adunque pacatamente colla scorta de' principii scientifici, discutiamo colla scorta ancora dei risultati pratici.

In quanto ai principii scientifici, mi pare che la teoria della Commissione e del Ministero stia in questo: a misura che si aumenta la tariffa delle tasse, si ottiene un prodotto maggiore; epperò, se nell'alienazione degli immobili, per esempio, avete avuto, al 2 1/2 per cento, 16 milioni di prodotto, elevando la tariffa al 3 per cento, avrete un quinto di più. Che tale sia la teoria della Commissione, si desume dai calcoli del maggiore reddito sperabile che la Commissione ha riportato nella tabella A degli allegati alla sua relazione.

Secondo quei calcoli, la Commissione crede doversi elevare il prodotto in ragione proporzionale della elevazione delle tariffe, basandosi sul falso supposto, che il numero degli affari resti sempre lo stesso.

I dinieghi adunque che mi fa con gesto l'onorevole ministro, mi pare che non corrispondano alle affermazioni che risultano dalla relazione della Commissione, ove non dubbiamente è manifesto il principio sul quale ha basato i suoi calcoli di presunti maggiori prodotti.

All'incontro io sto per la teoria che, precisamente nelle tasse sugli affari, quanto più si esageri la tariffa, altrettanto diminuisce il prodotto.

Sono due teorie, se volete, l'una all'altra contraria; ma credo che quella da me sostenuta è poggiata alla scienza, e la scienza appunto non ammette che si possa tassare ed elevare il reddito a piacere, molto più

quando il prodotto dell'imposta dipende dal fatto dei cittadini, i quali possono, secondo la loro convenienza, fare, in maggiore o minor numero, gli atti soggetti a tassa.

Vediamo intanto se la pratica ci consigliasse diversamente da quello che ci consiglia la scienza. Vediamo se l'esperienza per avventura desse ragione alla Commissione, ovvero a chi si oppone alle sue proposte.

Al 1865 c'era la tassa per le alienazioni degli immobili al 4 per cento, e l'onorevole Sella, allora ministro delle finanze, confessando che la tassa del 4 per cento era soverchiamente grave per i contribuenti, e nello stesso tempo di scapito alle finanze, proponeva ridurla al 3 per cento. Pare adunque che persino nelle alte regioni ministeriali fosse entrato il dubbio che l'elevazione della tariffa, invece di essere utile, fosse nociva alle finanze.

La Commissione che studiò la proposta ministeriale sostenne l'idea di tassare il passaggio degli immobili al 2 per cento, e questa proposta era sostenuta dai risultati statistici, i quali parlavano molto eloquentemente.

Si credeva dapprima che il prodotto della tassa del registro fosse tenue, perchè le provincie napoletane e siciliane, per le quali giungeva nuova quell'imposta, non davano un prodotto corrispondente a quello delle altre provincie. Era quello un falso supposto, e fu verificato sui dati statistici presentati dal Ministero che, in sedici provincie italiane, avea la tassa una produttività decrescente.

Ebbene, sopra quelle sedici provincie, quattordici appartenevano alle antiche provincie, lungamente abitate alla imposta, e due soltanto appartenevano alle provincie meridionali. Le sedici provincie di cui parlo erano quelle di Bergamo, Ferrara, Brescia, Catanzaro, Cremona, Firenze, Forlì, Porto Maurizio, Milano, Sondrio, Pavia, Livorno, Salerno, Siena, Grosseto, Torino.

Ora vedete che fra tutte non ci sono che due, cioè Salerno e Catanzaro, le quali appartengano alle provincie meridionali.

Cotesto fenomeno parlava eloquentemente per ismentire la falsa credenza che l'assuefazione avrebbe resa col tempo più produttiva l'imposta, ed intanto si riconobbe la necessità di attenuare la tariffa, se si volesse un aumento di prodotto, confermando così il principio scientifico, che l'esagerazione cioè della tariffa produce un ristagno negli affari, e perciò diminuzione nel prodotto della tassa.

Allora si venne a transazione fra il Ministero che voleva assolutamente il 3 per cento indistintamente, e la Commissione che voleva il 2 per cento per gli immobili, e 50 centesimi per i mobili, e fu adottato il due e mezzo per cento sulle alienazioni degli immobili, e l'uno per cento su quelle dei mobili.

Con queste riduzioni fu pubblicata la legge del 1866,

e fu aperto il campo a nuove osservazioni sull'esperienza de' risultati che avrebbe dato la riformata tariffa.

Nel 1867, che fu il primo anno in cui ebbe esecuzione la legge del 1866, invece di avere diminuzione, si ebbe notevole aumento di prodotto.

Ciò dimostrarai nella discussione generale, e piacemi anche oggi ripeterlo, per l'influenza che deve avere nella votazione del mio emendamento.

Ebbene, il prodotto delle tasse del registro e bollo, che nel 1866 fu di lire 55,433,318 60, nel 1867 fu di 60,296,661 43, vale a dire che nel complesso si ebbe nel 1867 un aumento di 4,656,342 83.

L'anno 1867 fu il più infausto negli affari; fu l'anno in cui, oltre al colera, si è sofferta una grande crisi economica in tutta Italia; fu l'anno in cui c'è stato il corzo forzoso e l'aggio sulla moneta che naturalmente portano il ristagno negli affari; fu un anno in cui fu arrestata la circolazione dei capitali, in cui la rendita pubblica discese e si mantenne sotto del 50. Eppure allorchè in quest'anno, che avrebbe dovuto portare diminuzione, noi vediamo aumento di entrata, naturalmente ognuno deve convincersi che cotesto aumento di prodotto sia l'effetto necessario del principio economico, secondo il quale, a misura che le tariffe si abbassano, si sviluppano maggiormente gli affari, e tanto più di conseguenza si eleva il prodotto complessivo delle tasse.

Riguardo poi al numero degli affari, non sono al certo indifferenti le cifre indicatevi nella discussione generale, e che oggi richiamo alla vostra memoria.

Nel 1867, invero, si ebbero più che nel 1866, 170,114 contratti ed 801,700 sentenze. Dunque l'esperienza ha confermato le previsioni della Commissione che scrisse la legge del 1866. Essa ha dimostrato che appena si attenuarono le tariffe, immediatamente si svilupparono gli affari, e le tasse medesime si resero più produttive. Ed è pur degna di osservazione l'esperienza del mese di gennaio 1868 per farvi convinti che siamo sempre in una scala ascendente di produzione.

Il prodotto di cotesto mese, recentemente pubblicato dall'amministrazione, ci offre i seguenti risultati: nel registro per gli atti civili abbiamo avuto un aumento di prodotto, in confronto col gennaio del 1867, per lire 531,127 03, e nelle tasse di bollo un aumento di prodotto di lire 64,052 64. Sono adunque lire 595,179 67 ottenute di più in un solo mese; e prevedendo uguali, se non maggiori risultati, nei susseguenti mesi, si può calcolare sopra un nuovo aumento di 7 milioni nel 1868, oltre all'aumento di 5 milioni circa che si ebbe nel 1867. Qualora poi le condizioni economiche migliorassero, i 7 milioni d'aumento presunto si eleverebbero ad una ragione molto maggiore.

Stando così le cose, non saprei come si possa proporre che, per sollevare la finanza, sia d'uopo ritornare

alle tariffe anteriori. Per sostenere questo bisogna renderci sordi ai dettami della scienza ed alle lezioni dell'esperienza passata e contemporanea. La finanza ha bisogno? Ebbene si persista nel sistema iniziato sino dal 1866 per migliorarlo ancora, attenuando la tariffa, ma non si torni a quel sistema già riprovato da sconsigliato esperimento, ed al quale si era dato di volta.

Nè dimenticate, o signori, che fu già votata nell'articolo 1 un'indiretta elevazione dell'imposta; imperocchè, avendo stabilito che il capitale tassabile non si calcola più in ragione del 100, ma in ragione del 120 per uno del tributo fondiario, voi avete implicitamente aggiunto un quinto di più nell'impertare della tassa, in modo che un contratto, che dapprima si calcolava pel valore di 100, e pagava perciò lire 2 50, oggi, che il valore tassabile è stato elevato di un quinto, lo stesso contratto indirettamente viene a pagare non più lire 2 50, ma 3, che corrispondono al quinto di più.

Volete, oltre all'elevazione del valore tassabile, elevare eziandio la tariffa? Ma allora ditelo apertamente che volete portare la tassa dal 2 50 al 3 60, ed avvicinarvi in tal modo al 4 per cento, che il Ministero aveva rifiutato fin dal 1865.

Confortato però dal principio teorico e dai risultati pratici dell'esperienza, mi oppongo a tanta esagerazione; e, dopo avere dimostrato che il prodotto maggiore si è avuto attenuando le tasse, mi credo autorizzato a pregare la Camera, affinchè respinga tutte le proposte che oggi si fanno per elevare la tariffa in vigore.

Dirò adesso qualche parola sulla parte dell'emendamento relativo alla tassa per le alienazioni dei mobili, che vorrei piuttosto ridurre a più mite ragione. Non ultima fra le inconsiderate proposte della Commissione, è quella che vorrebbe elevare cotesta tassa dall'1 all'1 50: ma che? Non ha fatto attenzione la Commissione al meschino prodotto di siffatto articolo? O crede essa davvero che le compre e vendite, e tutte le altre alienazioni e contrattazioni per mobili fossero realmente tante quante sono quelle sinora registrate? Se avesse consultato la statistica avrebbe conosciuto che il prodotto dell'imposta sulle alienazioni e su tutti gli altri contratti relativi a mobili è stato nell'anno 1866 di lire 777,296 20, e poco meno nel 1867; avrebbe conosciuto inoltre che i valori tassati nel 1865 per alienazioni d'immobili ammontano a lire 405,999,872 75, e per i mobili a 40,908,318 50; talchè i valori denunziati pei mobili stanno in ragione di un decimo rispetto a quelli per le alienazioni degl'immobili. Cotesti risultati avrebbero dovuto richiamare l'attenzione del signor ministro e della Commissione, i quali devono sapere che i trasferimenti dei mobili dovrebbero figurare per dieci volte di più in numero e in somma di valori, poichè è troppo conosciuto che i

mobili, per la loro maggiore commerciabilità e per l'intrinseca loro natura, passano più facilmente e più continuamente di mano in mano.

Non potendosi ammettere che le contrattazioni mobiliari siano, come appare, in minor numero di quelle immobiliari, riesce evidente che le contrattazioni si fanno, ma che intanto per la tassa grave, quale era quella del 2 per cento, e quale si è pure quella dell'uno per cento che ora si vorrebbe portare a lire 1. 50, ognuno preferisce affidarsi alla buona fede del suo contraente, piuttosto che soggiacere ad una spesa forte, ed allora o non fa scrittura od in altri modi si industria a frodare la legge.

E siccome pei mobili è più facile sottrarsi alla tassa e far di meno della scrittura e del registro, si rende necessario nell'interesse delle finanze ridurne la tariffa in una misura così discreta da incoraggiare la formazione e la registrazione de' contratti e delle scritture. Allora sì che i valori denunziati nelle alienazioni dei mobili si eleverebbero alla giusta proporzione per dieci volte più di quelli denunziati per gli immobili. Diffatti nel 1867, appena fu ridotta dal 2 all'uno per cento la tassa pel passaggio dei mobili, la cifra de' valori denunziati si elevò a lire 61,499,882, mentre nel 1866 se n'erano denunziati per lire 35,335,148. E notate che la medesima tassa dell'uno per cento è troppo grave per non permettere il completo sviluppo che da una tassa più discreta si dovrebbe attendere, e perciò propongo ridursi a centesimi 50 per ogni cento lire.

Signori, ho detto abbastanza per dimostrare che l'attenuazione delle tasse in misura da non arrestare il corso degli affari è il mezzo più efficace di renderle produttive; ho dimostrato sino all'evidenza che la riforma in tal senso iniziata nel 1866, procurando maggior comodo ai contribuenti, ha dato alle finanze un prodotto maggiore e sempre progressivo.

Epperò vi propongo di lasciare le tasse come furono stabilite nella legge del 1866, riducendo soltanto, nell'interesse della finanza, a cinquanta centesimi la tassa per le alienazioni dei mobili.

Mosso da tali principii, accetto la proposta dell'onorevole Castagnola, il quale vuole ridotta a 25 centesimi per ogni cento lire la tassa per le compre e vendite delle merci, ed aggiungo che la stessa riduzione sia fatta per le vendite delle derrate.

In quanto poi all'emendamento dell'onorevole Maurogonato, poichè fu ritirato da lui, dichiaro farlo proprio modificandolo nella parte in cui ammette che fossero elevate al 3 per cento le tasse che io all'opposto sostengo doversi conservare al 2 50 per cento.

(L'emendamento del deputato Cancellieri è appoggiato.)

PRESIDENTE. L'onorevole Castagnola ha pure egli proposto un emendamento così concepito:

« Per la compra e vendita delle merci la tassa sarà di centesimi 25 per ogni 100 lire di prezzo. »

L'onorevole Castagnola ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CASTAGNOLA. Malgrado l'eccitamento che ha fatto il signor ministro delle finanze nell'aprirsi di questa seduta, sono costretto a persistere nel mio emendamento; perchè, sebbene lo stesso porti una diminuzione di tariffa, io però sono persuaso che nel risultato definitivo dovrà dare un aumento, non già una perdita alla finanza. Secondo la proposta della Commissione tutti i trasferimenti di mobili sono tassati ad una lira e 50 centesimi per ogni 100 lire di prezzo. La cosa può essere tollerabile quando si tratti delle cose mobili in genere; ma se voi volete applicare questo criterio alle contrattazioni mercantili, andate allora all'assurdo; e la tassa diventa assolutamente ingiusta, per non dire iniqua, allorchando si tratta di comperare un mobile che deve rimanere nel nostro patrimonio; allorchando, per esempio, si tratta di fornir la casa di mobilie che devono guernirla per lunga pezza di tempo e forse finchè non cadano infracidite, io non veggio un gran danno in che il registro perceva per una volta tanto il diritto fiscale di una lira e mezza. E questo lo dico senza pregiudizio dell'emendamento più ampio dell'onorevole Cancellieri, al quale non saprei oppormi. Ma quanto alle mercanzie, che passano continuamente da una mano all'altra, appunto perchè son mercanzie e formano soggetto di moltissimi contratti, il percepire ad ogni contrattazione il diritto di lire una e 50 centesimi, è certamente esigere l'impossibile.

Voi vedete, o signori, se fate il calcolo di tutti quanti i tramutamenti che una merce subisce dall'epoca in cui esce dalle mani del produttore fino a che vada, per mezzo di molti agenti intermedi, all'ultimo negoziante, e da questi all'industriale che la manipola, quanto numerosi siano i contratti che si devono fare. È impossibile il porre tutti questi successivi passaggi del diritto fiscale in questione, quando tante volte ognuno di questi progressivi contratti non vi presenta il beneficio netto di una lira e mezza per ogni cento lire di prezzo.

Per verità, voi mi direte, o signori, che, secondo la legge attuale di registro, i contratti verbali, in quanto hanno tratto alla vendita delle merci, non pagano, e che quindi sono sottratti a questo diritto fiscale, a meno che non si assoggettino alle formalità del registro o formino la materia di qualche controversia giuridica. Ma egli è appunto per ciò che i medesimi formano un cespite d'entrata arido quanto mai, che è d'uopo diminuire la tariffa, se si vuole che il medesimo sia più copioso e produttivo per la finanza, giacchè altrimenti potete essere certi che i contratti di vendita di merci non saranno sottoposti alla formalità del registro, e che non percepirete che le tasse dei contratti riguardo ai quali, per la mala fede di uno dei contraenti, si dovranno adire i tribunali.

Se il ministro ed il commissario regio avessero vo-

luto porgerci l'aiuto della statistica in proposito, credo che mercè quei dati avrei potuto provare quanto vengo di esporre. Ma, ove la tassa non fosse, per esempio, che di 25 centesimi, molti commercianti, per avere una prova sicura, una prova provata, come si suol dire, che li guarentisca contro un contraente di dubbia o mala fede, si assoggetterebbero volentieri alla tassa, non rare volte redigerebbero una convenzione e la presenterebbero a registro. Mi pare quindi di tutta evidenza che il mio emendamento non danneggi menomamente la finanza, e che d'altra parte porga al commercio un'opportuna cautela nelle contrattazioni. Non dobbiamo inceppare le transazioni commerciali, se vogliamo diventare una grande nazione.

Al giorno d'oggi, signori, permettete che io lo dica, una nazione è grande, ricca e florida, non già in ragione dell'estensione del suo territorio, ma della consistenza del suo commercio e della sua industria.

Se non che io debbo eziandio farmi una meraviglia del perchè questo concetto non sia stato messo in opera nè dalla Commissione nè dal Governo stesso. Queste considerazioni che io vi faccio, o signori, sono precisamente quelle stesse che si leggono nel *memorandum* della Camera di commercio di Palermo, e nelle memorie di molte persone rispettabilissime della Sicilia, e che voi avete allegato alla relazione della legge che si discute. Leggete ciò che dice la Camera di commercio di Palermo; leggete ciò che vi dicono persone rispettabili ed autorevoli al punto che voi stessi ci avete fornite le loro osservazioni. Essi forse vogliono spingersi a più estreme e radicali conseguenze, ma, in sostanza, il ragionamento che essi fanno è precisamente lo stesso che ho avuto l'onore di sottoporvi. Eccovi le precise parole di quella Camera di commercio: « ... è che riflettere che, così essendo, non iscorgesi adunque la ragione di doverla perciò limitare (l'esenzione del diritto fiscale) ai soli contratti e agli atti che non possono far fede in giudizio, escludendo gli atti probatorii, con grave discapito della sicurezza del credito, mentre devesi tener presente come non sia giusto cimentare la buona fede con allettamenti tali che poi scrollano il credito e la immoralità de' fallimenti; poi trovi esca nella ragione delle tasse per venire con ragioni e condizioni di accomodo ripugnanti al buon diritto e alla giustizia. »

E siete voi che ci avete fornito questi documenti. Io credo che non l'avrete fatto così, per puro spirito cavalleresco, onde dare ai vostri avversari le armi per combattere le vostre idee; piuttosto io credo che ciò deve esser stata la conseguenza del non aver portata la vostra attenzione eziandio su questo oggetto.

Dietro codesti motivi io spero che la mia proposta verrà accolta dalla Commissione e votata dalla Camera, e si potrà in tal guisa portare un vantaggio e non

un danno all'erario, nel mentre ne avrà beneficio la sicurezza delle contrattazioni mercantili.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento Castagnola è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Commissione intende dare il suo avviso sugli ultimi due emendamenti presentati dagli onorevoli Cancellieri e Castagnola?

CORSI, relatore. L'onorevole Cancellieri rimproverò la Commissione di avere emesso un falso principio economico. Egli suppone che la Commissione creda, che quanto più si elevano le tasse, tanto maggiore ne sia il provento, ed a questo principio ne contrappone uno diverso che consiste nel sostenere che, quanto minori sono le tasse, tanto maggiore ne è il provento.

Ora, io posso assicurare l'onorevole Cancellieri che la Commissione non ha mai creduto che le tasse sieno come l'acqua, cioè che quanto più si aMarga il rubinetto tanta più acqua esce. La Commissione è penetratissima di questo principio, che, cioè, le tasse debbono mantenersi in certa discreta quantità, sotto pena di diventare di minor provento, quindi essa non potrebbe accettare il principio contrario sussistente in modo così generico come venne esposto dall'onorevole Cancellieri, che, cioè, quanto siano minori le tasse, tanto maggiore ne sia il provento, perchè questa la porterebbe alla conseguenza, che quando le tasse siano ridotte a zero, i proventi dell'erario sieno i più larghi possibili. (*Bisbiglio a sinistra*)

E senza voler anche scendere a questo estremo risultato, si potrebbe anche sostenere che, per esempio, la imposta di un centesimo per ogni mille lire sopra le operazioni, dovrebbe dare un cospicuo provento allo Stato. Il vero criterio economico che è tenuto per vero dalla Commissione, si è che la tassa in un certo limite determinato, oltrepassato il quale, in più o in meno, diminuisce il provento: questo limite di giustizia, la Commissione ha creduto di ravvisarlo nell'aumento proposto alle diverse tasse stabilite nella tariffa della legge sul registro e bollo; creda quindi l'onorevole Cancellieri, sotto questo doppio aspetto la Commissione è pienamente rassicurata, essa ritiene la nostra tassa non eccessiva, a fronte delle tasse esistenti attualmente, come non lo è in confronto alle tasse identiche che vigevano dianzi negli antichi Stati d'Italia, tranne le provincie meridionali.

Avendo adunque osservato questo criterio, vale a dire, che la tassa non ecceda quello che si suol pagare anche negli altri paesi civili, in modo che il contribuente non trovi ad un tratto una diversità fortissima tra quello che pagava dianzi e quello che dovrebbe pagare al presente, la Commissione ha creduto che in questi termini si fosse raggiunto quel sistema medio, il quale dovrebbe dare un maggiore introito alle finanze.

Questa è la ragione per la quale non può accettare l'emendamento Cancellieri, il quale nei passaggi dei beni immobili vorrebbe ridotto al *minimum* di 50 centesimi il diritto da imporsi.

Lo stesso non può dire la Commissione a fronte dell'emendamento dell'onorevole Castagnola intorno alle contrattazioni commerciali, le quali ordinariamente presentano così poco lucro al negoziante che, nella piccolezza stessa del lucro e nella ripetizione delle operazioni, egli debbe trovare maggior guadagno, benchè la tassa dell'1 per cento sulle contrattazioni mercantili sembri anche alla Commissione abbastanza grave, e quindi non ha difficoltà d'accettare in massima l'emendamento dell'onorevole Castagnola.

Se non che essa crede che questo emendamento meriti di essere riservato per più ragioni.

Prima di tutto non crederebbe la Commissione di dover accettare la dizione di *Compra e vendita di merci*, perchè *merci* non sono soltanto quelle che sono nelle mani dei negozianti, ma cotesto carattere è attribuito a moltissimi oggetti, che passano anche in mani che non sono precisamente di negozianti.

Una seconda osservazione è, che un perfezionamento portato al commercio in rapporto alla vendita, si è la vendita all'incanto che, come la Camera sa, si esercita in larghissima scala nei grandi centri, come l'America e l'Inghilterra, e che produce veramente una grandissima facilitazione nello spaccio delle mercanzie.

Ora, sarebbe da considerarsi se precisamente questo fatto interessantissimo delle vendite all'incanto debba essere preso in esame, per vedere se debba o no alleggerirsi la tassa stabilita dalla legge. Ma per fare questo esame è necessario di riscontrare quanto fu detto nella legge sulle Camere di commercio, ove, se la memoria mi assiste, mi pare che fosse stabilita una tassa speciale ridotta per le vendite fatte all'incanto.

Per queste ragioni, mentre in massima la Commissione accetterebbe l'emendamento dell'onorevole Castagnola, essa lo pregherebbe a riservarlo onde avesse il tempo di fare questo riscontro.

Giacchè ho la parola, mi occorre di mettere in attenzione la Camera sopra l'emendamento dell'onorevole Maurogò nato, il quale potrebbe dar luogo ad equivoci ove venisse accettato quale fu da esso proposto.

La proposta della Commissione alla lettera *B*, stabilisce:

« Le tasse proporzionali fissate in detta prima parte in ragione di lire 2 50, lire 1 25 e lire 1 per cento sono rispettivamente elevate, la prima a lire 3, la seconda e la terza a lire 1 50 per ogni cento lire. »

L'onorevole Maurogò nato aggiunge:

« Le tasse proporzionali suddette, che da lire 2 50 vengano elevate a lire 3 per cento, saranno limitate a lire 1 50 se il precedente proprietario o possessore

dell'immobile lo deteneva soltanto da due anni, e a 2 per cento se lo possedeva soltanto da cinque anni. »

Ora, la Commissione deve avvertire che questa tassa di lire 2 50, portata a lire 3 dalla Commissione, non si riferisce solamente a tramutamenti di semplice proprietà, ma riguarda anche i diritti d'acque e le servitù, e anche, in una parola, le modificazioni alle proprietà che sono suscettibili di contrattazione.

Quando l'emendamento dell'onorevole Maurogò nato venisse accolto, ne verrebbe la conseguenza che anche queste modificazioni di proprietà, di passaggio, le quali si operassero in tempo breve, dovrebbero avere una riduzione sopra i diritti.

Ho voluto fare quest'avvertenza, perchè la Camera non credesse che, votando cotesto emendamento, si trattasse unicamente del vero e proprio passaggio di una proprietà con tutti i suoi accessori.

FINALI, commissario regio. Sono costretto a prendere la parola per dare una spiegazione, perchè alcuni dei preopinanti, fra i quali l'onorevole Maurogò nato, hanno dato alle mie parole una portata che credo non avessero.

Io ho riconosciuto che nella mozione che egli faceva di mettere la tassa sul trapasso delle proprietà in ragione della durata del possesso antecedente vi fosse un principio di equità; ma non ho mai detto di aderirvi. Mi sono limitato a dire che un principio d'equità l'informava, e che meritava di essere studiato.

Però se fossi stato invitato a dire quale era la mia opinione sul merito intrinseco di quella mozione, avrei detto che la giustizia non consiglia punto quel temperamento; perchè quando voi faceste questo beneficio a quello che ha comperato da due anni prima soltanto, o da cinque anni prima lo stabile, voi fareste un beneficio a chi non lo merita, perchè quando egli ha comperato cinque anni o due prima, certamente dal prezzo egli avrà dedotto quella parte che corrispondeva alla tassa di registro e che egli doveva pagare.

La tassa di registro del tre per cento non l'ha pagata l'ultimo proprietario, ma il proprietario che possedeva prima; e così il compratore che possiede da due o da cinque anni non ha pagato la tassa di registro, perchè l'ha dedotta dal prezzo che ha corrisposto al precedente possessore. Invece vendendo egli a sua volta, ed il nuovo compratore dovendo pagare soltanto il due per cento, questa tassa si traduce in una corrispondente diminuzione del prezzo che va a carico del compratore, epperò questo fortunato venditore lucrerebbe l'uno per cento senza nessun titolo.

Se poi fosse un principio di così evidente giustizia, come l'onorevole Maurogò nato diceva, mi permetta di rispondergli che io sarei molto meravigliato di non vedere le tracce di questo principio in nessuna delle legislazioni dei popoli italiani non solo, ma in nessuna legislazione di altri popoli civili, tranne dell'impero

austriaco; e non credo che un principio di giustizia veramente assoluto, evidente, limpido, come egli diceva, dovesse essere un privilegio esclusivo della legislazione finanziaria che ha regolato finora le provincie della Venezia.

In quanto all'emendamento dell'onorevole Cancellieri, poichè egli ha fatto delle ipotesi ed ha citato dei risultati di tariffe, osservava già l'onorevole relatore della Commissione che, come sarebbe falso il principio di dire — più aggravio la tassa, maggior prodotto ne ottengo — è falso egualmente, quando non sia preso con un discreto criterio, il principio di dire: quanto più diminuisco la tassa, tanto maggior prodotto ne ottengo; altrimenti lo zero avrebbe per risultato l'infinito.

Ma la statistica che egli invocava offre a me una risposta soddisfacente da dargli.

Noi avevamo, per il trapasso di proprietà degli immobili, la tassa del 4 40 per cento prima del decreto legislativo del 1866. Or bene, con quella tassa del 4 40 per cento, il prodotto annuale fu di 14,800,000 lire, ed il prodotto della tassa stessa, ridotta a 2 65 pel 1867, è stata di lire 11,953,758 91; cito i centesimi per dimostrare l'esattezza delle cifre. Quindi vede che tutta la sua argomentazione, la quale consisteva nel dire esservi già la dimostrazione nei dati statistici, che la diminuzione della tassa porta un aumento di prodotto, in verità non regge gran fatto.

CANCELLIERI. Domando la parola.

FINALI, commissario regio. Ciò detto, io non avrei che a pregare la Camera di respingere tanto l'emendamento dell'onorevole Maurogò nato e quello sussidiario dell'onorevole Cortese, quanto quello dell'onorevole Cancellieri.

In quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Castagnola, siccome l'onorevole relatore della Commissione ha detto che credeva meritasse di essere studiato e raffrontato forse con altre leggi, e specialmente con quella sulle Camere di commercio...

FIASTRI. Domando la parola.

FINALI, commissario regio... io credo che l'onorevole Castagnola annuirà a questa proposta, alla quale io non ho nulla da opporre.

CANCELLIERI. L'onorevole commissario regio, volendo contraddire le dimostrazioni statistiche che ho avuto l'onore di esporre alla Camera, permettevasi qualificarle *ipotesi*.

Io non ho fatto ipotesi, ma dimostrazioni; non ho fatto asserzioni gratuite, ma ho dato esattamente lettura delle cifre riportate nelle statistiche ufficiali.

L'onorevole commissario regio poi credeva dire una novità da fare impressione nella Camera circa alla poca esattezza delle mie cifre, quando notava una differenza di prodotto nella tassa pegli immobili verificata nel 1867 in confronto a quella che si verificò nel 1866. Però egli non ha fatto attenzione a quello che

più di una volta ebbi l'onore di ripetere, cioè che, quando si tratta di un sistema di tasse, si guarda all'insieme del prodotto e non al risultato dei singoli articoli.

Invece di notare semplicemente che sulle alienazioni immobiliari si ebbe nel 1867 una differenza in meno di lire 2,274,547 38, doveva notare che nell'insieme le tasse del registro e bollo diedero un prodotto maggiore di cinque milioni circa.

Egli doveva avvertire che per le stesse alienazioni d'immobili si ebbe un aumento di 37,024 nel numero dei contratti, ed egli sa benissimo che ogni aumento nel numero dei contratti di quella natura importa maggior consumo di carta bollata, importa maggiore esazione di diritti di archivio, importa maggior esazione di tasse ipotecarie, e maggiori occasioni alla produttività delle tasse giudiziarie; cosicchè, oltre al non avere detto cosa alcuna di nuovo, nulla infine ha provato contro le cifre che ho dedotto, e contro alle mie ripetute dimostrazioni, che, cioè, nel complesso per le tasse di registro e bollo si ebbe un aumento di prodotto nel 1867, aumento che non si ferma, ma che progredisce nel 1868.

Era questo il terreno sul quale avrebbe dovuto combattermi, se lo avesse potuto; ma egli, non osando contraddirmi, mi ha dato il vantaggio di confermare col suo necessario silenzio, che le attenuazioni di tariffa votate nel 1866 furono effettivamente seguite da notevole aumento di prodotto, e che tale aumento si presenta maggiore e sempre più ascendente nel 1868.

FIASTRI. Io, signori, non entrerò nella materia che mi pare già molto sviluppata, ed ognuno si sarà fatta una convinzione del voto che sta per dare; ma poichè ho sentito che la Commissione accoglie in qualche modo la proposta dell'onorevole Castagnola, ed intende di sottoporla a studio per fare all'uopo una modificazione alla legge, io stimo di porre in avvertenza la Camera che noi possibilmente dobbiamo fare delle leggi semplici e chiare.

Se noi adottassimo l'emendamento Castagnola in modo da classificare le contrattazioni di mobili commerciali, dirò così, e dei mobili non commerciali, la Camera vede come noi porremmo il paese di faccia a delle questioni forse insolubili davanti ai tribunali. Il Codice commerciale molto saviamente ha proclamato un vero principio di progresso, col sancire che qualunque atto commerciale, sia esso fatto da un commerciante o da un non commerciante, è sottoposto alle leggi di commercio. Noi qui, in una legge di finanza, verremmo, permettetemi che io lo dica, come pur troppo spesso accade, ad intaccare il diritto civile. Ma io vi domando, signori: il proprietario che vende il suo frumento con una scrittura a respiro, che vende il suo bestiame, che, in una parola, vende i suoi prodotti, sarà egli un commerciante? Farà egli un atto di commercio? Queste contrattazioni di mobili saranno

considerate sotto la tariffa per cui sono calcolate le contrattazioni delle merci, oppure le contrattazioni di mobili propriamente tali? Io credo che il meglio sia stabilire una tariffa unica per le contrattazioni di mobili; ma io, come appoggio la tassa del 3 per cento rispetto al trapasso dei beni immobili, così non potrei accettare la tassa dell'1 50 per cento rispetto alle contrattazioni di mobili.

Io invoco l'attenzione del commissario regio, il quale si è appellato ai risultati delle statistiche.

Osservo che nell'anno 1867, in cui ha avuto vigore la tassa dell'uno per cento sulle contrattazioni di mobili, noi abbiamo ottenuto un aumento sopra i valori contrattati nel 1865, e nel 1866 d'oltre il 50 per cento, e quindi un corrispondente aumento di contrattazioni, mentre poi il prodotto è stato alquanto minore di quello degli anni precedenti. Ma osservi che, mentre la tassa del 1865 e del 1866 era il doppio, bisognava naturalmente accrescere il doppio del valore contrattato, ed accrescere il doppio delle contrattazioni per arrivare almeno al pareggio; ciò era troppo in un anno solo, ma certamente il risultato è stato splendidissimo, e noi possiamo in questo caso attribuire alla diminuzione della tassa l'aumento dei valori contrattati e del numero delle contrattazioni. E noti la Camera che 30 milioni di valori contrattati in mobili denunziati al registro sono una minima cosa rispetto alla realtà; di guisa che se noi, invece d'una tassa proporzionale, avessimo, per esempio, ad ogni contratto di derrate o di mobili, a stabilire una tassa fissa e lieve, io credo che l'interesse spingerebbe tutti a denunziare i contratti, ed in questo caso si avrebbero incassi assai maggiori per la finanza.

Lo creda il commissario regio, lo creda la Commissione, imperocchè i contratti di mobili hanno per se stessi una specialità che non riguarda menomamente i contratti degli immobili. I contratti di mobili hanno un effetto breve. Dopo una scadenza di pochi mesi il contratto perde ogni sua efficacia, ogni importanza, perchè gli effetti voluti sono già conseguiti; quindi si può molto facilmente azzardare, non registrando la scrittura.

Quando voi avete venduta la vostra derrata a tre o a sei mesi di tempo, passato questo termine, soddisfatta l'obbligazione, voi siete fuori di ogni pericolo, potete, come diceva, azzardare benissimo di far la scrittura senza registrarla. Ma ciò non accadrà mai rispetto alle contrattazioni degli immobili. Di più la buona fede nei contratti di mobili è molto più assicurata, perchè chi compra ha bisogno di credito, e quindi si fa un dovere di pagare alla scadenza; onde la necessità di registrare la scrittura non è così evidente, non è così urgente, da spingere i contraenti ad adempiere le prescrizioni di legge, pel timore d'incogliere maggiori danni.

Queste ragioni dovrebbero persuadere che non con-

viene alterare la tariffa per riguardo alla contrattazione di mobili, altrimenti noi incepperemmo le contrattazioni, e le finanze non otterranno quel beneficio che si attendono.

Io voleva dire queste poche parole perchè mi preme, o signori, che nelle leggi noi siamo il più che sia possibile chiari, e che possiamo presentare sia ai contribuenti, sia a coloro i quali debbono applicare la tassa, degli articoli di una semplicità singolare, se non vogliamo andar incontro a quella critica molto giusta, di moltiplicare ogni giorno quella confusione che già troppo manifestamente regna nei dicasteri e in tutto il sistema della nostra tassazione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Castagnola. Ma siccome la Commissione ha dichiarato che avrebbe fatto del suo emendamento oggetto di studio, e quindi che avrebbe riferito alla Camera, mi pare che sarà il caso di riprenderne allora la discussione.

CASTAGNOLA. Aderisco all'osservazione del signor presidente. E così, allorquando verrà ripresa la discussione su questa materia, dietro la relazione che ne farà la Commissione, mi farò a rispondere agli appunti che vennero fatti testè dall'onorevole Fiastrì.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini intende di parlare sull'emendamento del deputato Castagnola che riguarda la tassa sulle merci?

Allora farei anche a lui la stessa osservazione.

MANCINI P. S. Sarebbe mio desiderio di fare una raccomandazione alla Commissione, e di osservare...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI P. S. Ho udito sollevare il dubbio se non convenga che la tassa per compra-vendita di mobili fosse unicamente, senza la distinzione proposta dall'onorevole Castagnola, pei contratti di merci.

Godo di udire che la Commissione è disposta a fare novello studio sopra l'opportunità di questa distinzione; ma io mi permetterei di esprimere l'avviso che questo studio dovrebbe essere istituito sopra un oggetto più vasto.

Io non credo che nei contratti di vendita di merci la specialità di quanto si riferisce al commercio ed all'industria richiegga una tassa minore, la quale per avventura potrebbe essere la metà della tassa ordinaria che si percepisce sugli altri contratti; ma è mio avviso che generalmente tutti i contratti commerciali, in rapporto ai contratti civili della medesima natura, dovrebbero meritare un simile riguardo.

Due sono i motivi che principalmente m'inducono a tale opinione: il primo consiste in ciò che d'ordinario il commerciante che fa il contratto, ove ben si consideri l'economia dell'operazione commerciale, lo fa meno per sè che per altre persone ignote, alle quali l'oggetto che cade in contrattazione deve più tardi passare, per modo che laddove si volesse rigorosamente assoggettare questo movimento commerciale a tutte le tasse ordinarie, tante volte quante l'oggetto medesimo

passa di mano in mano, e forma oggetto di contrattazione commerciale, si riuscirebbe ad uno di questi due risultamenti: o di assorbire il valore dell'oggetto medesimo in altrettante tasse da pagarsi allo Stato, o di paralizzare il movimento commerciale.

L'altra considerazione è precisamente dipendente da ciò, che non solo quando si tratta di una vera compra-vendita di merci, ma anche quando vi è un deposito o un pegno commerciale, un contratto d'assicurazione, un contratto marittimo, in realtà accanto di quella contrattazione sta un'operazione commerciale, la quale è feconda di risultamenti nel movimento sociale. E se v'importa di non trattenere questo movimento, se invece è ufficio di buon legislatore d'imprimervi un efficace impulso, non è irragionevole di favorire queste contrattazioni, assoggettandole ad una tassa comparativamente minore.

Si è fatta un'obiezione dall'onorevole Fiastrì. Come si fa, dice egli, a distinguere quando il contratto è commerciale e quando è civile?

A quest'obiezione si risponde che quotidianamente sorge questo dubbio. Vi sono disposizioni così chiare nelle leggi di commercio che imprimono il carattere commerciale a certe contrattazioni; e se dovessimo arrestarci a quest'obiezione, dovremmo abolire tutto ciò che v'ha di speciale nelle leggi commerciali precisamente, perchè ciò non è applicabile se non a quelle contrattazioni che la legge qualifica per commerciali.

Laonde, poichè la Commissione ha accettato di studiare l'emendamento proposto dall'onorevole Castagnola, desidererei che l'esaminasse sotto questo punto di vista più ampio, altrimenti potrebbe dubitarsi se si dovessero colpire i soli contratti di compra-vendita, e non tanti altri che hanno un'efficace influenza sulla prosperità commerciale d'un paese.

PRESIDENTE. S'intenderà dunque per ora sospesa la discussione e la deliberazione sull'aggiunta del deputato Castagnola, e si verrà ai voti sopra le altre proposte.

Vi è la controproposta del deputato Cancellieri, la quale consiste nel sostituire alle parole della lettera B le seguenti: « Le tasse proporzionali pagate nella ragione di lire 1 sono ridotte a centesimi 50 per ogni cento lire. »

Si metterà per prima ai voti questa controproposta; quindi, qualora essa non sia accettata, si metteranno ai voti gli emendamenti aggiuntivi; prima quello del deputato Cortese, accettato anche dal deputato Maurogò nato, e l'altro dapprima proposto dallo stesso deputato Maurogò nato, e da questi abbandonato per riunirsi a quello del deputato Cortese, ma che fu ripreso in seguito dal deputato Cancellieri.

Dunque, la prima controproposta che metto ai voti è quella dell'onorevole Cancellieri, come quella che si allontana di più dalla proposta del Ministero. La rileggo:

« Le tasse proporzionali fissate in detta parte, in ragione di lire una per cento, sono ridotte a centesimi 50 per ogni 100 lire. »

(Dopo prova e controprova è respinta.)

Ora metto ai voti la lettera B, come risulta dal testo della Commissione, e poi verranno gli emendamenti aggiuntivi.

« B) Le tasse proporzionali fissate in detta prima parte in ragione di lire 2 50, lire 1 25 e lire 1 per cento sono rispettivamente elevate, la prima a lire 3, la seconda e la terza a lire 1 50 per ogni 100 lire. »

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Viene ora l'emendamento del deputato Maurogò nato, modificato dall'onorevole Cortese con un sotto-emendamento accettato dall'onorevole Maurogò nato.

Metto prima ai voti il sotto-emendamento, il quale consiste nel dire, dopo le parole dell'emendamento primitivo: « saranno limitati a lire 2 se il venditore prova con titoli autentici che il fondo sia stato trasmesso a lui da un periodo più breve di due anni. »

CANCELLIERI. Domanderei la parola sulla posizione della questione.

Mi pare che l'onorevole Cortese non abbia fatto altro che sostituire un emendamento a quello dell'onorevole Maurogò nato...

PRESIDENTE. No, signore!

CANCELLIERI. Avverta che se fosse approvato l'emendamento Cortese non potrebbesi più votare quello dell'onorevole Maurogò nato, da me accettato, ed il quale contempla il caso di passaggio infra cinque anni e quello infra due anni, mentre quello dell'onorevole Cortese contempla solo quello dei passaggi infra due anni, escludendo ogni riduzione di tassa per tutt'altri periodi.

Pregherei di regolare la votazione in modo che, votandosi l'uno, non fosse esclusa la votazione per l'altro.

PRESIDENTE. La proposta Cortese sottoemenda quella dell'onorevole Maurogò nato, chè anzi l'onorevole Maurogò nato l'ha accettata e qualificata come sotto-emendamento. Che cosa è un sotto-emendamento? Una modificazione ad un emendamento fatto ad una proposta la quale venga in qualche parte variata; dunque è evidente che tale è il carattere di quello di cui si tratta, perchè accetta una parte dell'emendamento del deputato Maurogò nato, variandone un'altra parte. Come sotto-emendamento deve avere la precedenza sull'emendamento, perciò lo metto per primo ai voti.

(Non è approvato.)

Ora metterò ai voti l'emendamento del deputato Maurogò nato, ripreso dal deputato Cancellieri, che la Camera conosce.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

Rimane così votato il comma segnato colla lettera B. Resta sospesa ancora l'aggiunta proposta dal deputato Castagnola, su cui la Commissione si è proposta di riferire nella prossima tornata.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1868

La discussione e la votazione delle altre parti dell'articolo sono rimandate a domani, come pare che sia intendimento della Camera.

La seduta è levata a ore 4 50.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Discussione dei progetti di legge:

2° Disposizioni relative alla caccia;

3° Unificazione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

4° Estensione alle provincie venete e mantovana della tassa sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni;

5° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

6° Costituzione del sindacato dei mediatori presso le Camere di commercio;

7° Approvazione della convenzione col municipio di Comacchio relativa al possesso e all'amministrazione di quelle valli ritornate al comune;

8° Ordinamento del servizio semaforico lungo i litorali.